

## CXIII.

## TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario** — *Congedi* (pag. 3510) — Sono approvati i disegni di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina » (N. 369) (pag. 3510); « Conversione in legge dei decreti Reali pel terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 382) (pag. 3513) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Riordinamento del casellario centrale e degli uffici della statistica » (N. 363) parla il senatore Astengo (pag. 3518) — Sull'art. 7 fa osservazioni il senatore L. Lucchini (pag. 3522) al quale risponde il ministro di grazia e giustizia (pag. 3523) — Gli altri articoli sono approvati senza discussione — È rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Proroga alle leggi 15 luglio 1905, n. 260, e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardante la concessione di mutui per gli edifici scolastici » (N. 372) (pag. 3523) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 3524) — È approvato il disegno di legge: « Conversione in scuole Regie dell'Istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato » (N. 373) (pagina 3524) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata » (N. 356) parlano i senatori Casana (pag. 3525, 3527), Mariotti Giovanni (pag. 3526, 3532), Lamberti (pag. 3532), Cadolini (pag. 3532), Cavalli presidente dell'Ufficio centrale (pag. 3532), De Seta Enrico relatore (pag. 3528) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 3529, 3533) — Si approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale (pag. 3533) — La discussione generale è chiusa — Sull'art. 5 parlano i senatori Melodia (pag. 3535) e De Cesare Raffaele (pag. 3535) ai quali risponde il ministro dei lavori pubblici (pag. 3536) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — È approvato il disegno di legge: « Riordinamento della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima » (N. 365) (pag. 3539) — Risultato di votazione (pag. 3537) — Dopo osservazioni dei senatori Finali (pag. 3542, 3543, 3545, 3547), Cavalli (pag. 3543), Casana (pag. 3544, 3545), De Cupis (pag. 3544), Cavasola (pag. 3548), Mariotti Giovanni relatore (pag. 3542, 3546) e del ministro del tesoro (pag. 3543, 3548), è rinviata la discussione del disegno di legge: « Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse » (N. 366) (pag. 3548) — Sono approvati i disegni di legge: « Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato » (N. 367) (pag. 3548); « Istituzione del Regio Comitato talassografico italiano » (N. 374) (pag. 3553) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari » (N. 168) parlano i senatori Cadolini (pag. 3554, 3555), Torlonia (pag. 3554), Beneventano (pag. 3557) e di Marzo relatore (pag. 3555) — Gli articoli sono approvati senza osservazioni — Sono approvati poi i disegni di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile "Umberto I" in Siracusa » (N. 169) (pag. 3558); « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recca-

nati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Monte Marciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (prov. di Ancona), Fossombrone (prov. di Pesaro e Urbino) » (N. 173) (pag. 3559); « Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino » (N. 180) (pagina 3559); « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia » (N. 185) (pag. 3559); « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione tracomatosi » (N. 186) (pag. 3559); « Tombola telegrafica a favore del Sotto-Comitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana » (N. 259) (pag. 3559); « Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno » (N. 208) (pag. 3560); « Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino » (N. 377) (pag. 3562); « Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 » (N. 375); (pag. 3562) « Provvedimenti per la mutualità scolastica » (N. 369) (pag. 3564); « Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti » (N. 341) (pag. 3565) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione » (N. 350) parlano i senatori Cavasola (pag. 3566, 3568), Cadolini dell'Ufficio centrale (pag. 3565) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 3567) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del progetto di legge — Saluto al Presidente (pagina 3569); parole dei senatori: Borgatta (pag. 3569) e Astengo (pag. 3569) e risposta del Presidente (pag. 3569) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 3569) — Risultato di votazione (pag. 3569) — Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dell'istruzione pubblica e delle poste e telegrafi.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi di famiglia il senatore Vischi di due giorni, e di dieci giorni il senatore Fili-Astolfone.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404 sulla Camera agrumaria di Messina » (N. 368).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, numero 404, sulla Camera agrumaria di Messina ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 368).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

La durata dei poteri conferiti al Regio commissario per la Camera agrumaria di Messina, con Regio decreto 20 gennaio 1910, n. 14, è prorogata sino al 31 dicembre 1910.

(Approvato),

#### Art. 2.

Non più tardi del 31 dicembre 1910, il Governo del Re presenterà un disegno di legge per dare assetto all'Amministrazione della Camera agrumaria con la costituzione della rappresentanza dei produttori di agrumi e di derivati, e per disciplinare il funzionamento dell'azienda nel modo più conforme ai fini di essa.

(Approvato).

#### Art. 3.

La tassa camerale di cui all'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 404, è stabilita:

a) pel citrato di calcio e per l'agro cotto non affidati alla Camera agrumaria per la vendita nella misura di lire 1 a quintale e per

ogni percentuale in grammi di acido citrico, sommati insieme l'acido citrico libero e quello combinato;

b) pel citrato di calcio e per l'agro cotto venduti per mezzo della Camera agrumaria, nella misura del 3 per cento del prezzo di vendita.

È data facoltà al Governo di modificare con decreto Reale la misura della tassa camerale come sopra stabilita.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le fabbriche di acido citrico sono sottoposte al controllo della Camera agrumaria.

Quando impieghino nella fabbricazione dell'acido citrico citrato di calcio e agro cotto di loro produzione, questi prodotti si intenderanno consegnati alla Camera agrumaria per tutti gli effetti di legge.

Quando impieghino nella fabbricazione citrato di calcio e agro cotto comprati senza il tramite della Camera agrumaria, pagheranno la tassa camerale nella misura stabilita dall'art. 3, lettera a.

Le norme per la vigilanza e le sanzioni relative saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

(Approvato).

#### Art. 5.

L'esercizio camerale comincia col 1° dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.

Non più tardi del 15 settembre il ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta del Regio commissario per la Camera agrumaria, sentita la Commissione consultiva istituita in conformità del Regio decreto del 20 gennaio 1910, n. 14, stabilirà il prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1910-11.

Tale prezzo dovrà essere determinato con criteri prudenziali tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione. La differenza fra il prezzo minimo ed il prezzo di vendita conseguito nell'esercizio 1910-11, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, sarà destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'annata stessa, calcolato

in base al prezzo minimo. Il di più sarà ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.

Le somme che potranno in avvenire ricavarsi dalla vendita del prodotto dell'esercizio 1910-11 rimasto invenduto, ed il cui valore sia stato ammortato, saranno distribuite ai depositanti in proporzione della quantità da ciascuno depositata nell'esercizio stesso.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il prezzo di vendita sarà determinato dal Regio commissario, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 e approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

#### Art. 7.

La misura delle anticipazioni di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1908, n. 404, è elevato da due terzi a tre quarti del valore del citrato e dell'agro cotto calcolato in base al prezzo minimo di cui all'art. 5.

(Approvato).

#### Art. 8.

La Camera agrumaria è inoltre autorizzata ad anticipare la restante quarta parte del prezzo minimo di cui nell'articolo precedente, esclusivamente ai piccoli produttori ed alle Società cooperative di agrumicoltori che trasformino in citrato di calcio o in agro cotto la produzione degli agrumeti appartenenti ai soci.

Le norme per tali anticipazioni saranno stabilite con decreto Reale.

(Approvato).

#### Art. 9.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente, il Tesoro dello Stato conferirà alla Camera agrumaria la somma di due milioni di lire in dieci assegnazioni annuali di lire 200,000 ciascuna a cominciare dall'esercizio 1913-14.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni alla Camera agrumaria nei limiti della somma di due milioni di lire, e alle condizioni normali.

La gestione della somma conferita dal Tesoro dello Stato alla Camera agrumaria è affidata

al Banco di Sicilia. Le norme e le condizioni per le anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti e per la gestione predetta saranno determinate dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro sentito il Banco di Sicilia.

I termini e le modalità del rimborso della somma anzidetta sulla quale non decorreranno interessi a favore dello Stato, saranno determinati dalla legge da presentarsi a norma dell'art. 2.

(Approvato).

#### Art. 10.

Tutti gli atti relativi al funzionamento interno della Camera agrumaria compresi i mandati di pagamento, sono esenti da tassa di bollo fino a che non se ne faccia uso ai sensi dell'art. 2 della legge (Testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 sulle tasse di bollo. Le fedi di deposito e le note di pegno emesse dai magazzini autorizzati dalla Camera sono soggette alla sola tassa fissa di bollo di lire 0.50 quando anche vengono girate.

La Camera agrumaria sarà esente dall'imposta di ricchezza mobile per un trentennio dalla data della sua costituzione.

(Approvato).

#### Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 5 luglio 1908, n. 404, sono applicabili agli stabilimenti per la produzione e per la trasformazione dei derivati agrumari anche quando, per ragioni di affinità o di connessione dei procedimenti industriali vengano in essi lavorati altri prodotti.

I contratti eventualmente stipulati dalla Camera agrumaria con gli stabilimenti suddetti saranno registrati con riduzione della tassa normale a un quarto.

La Camera ha facoltà di accordare agevolazioni e premi agli stabilimenti medesimi, con l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

#### Art. 12.

L'ammontare degli sconti a saggio di favore delle note di pegno dei derivati agrumari che

gl'Istituti di emissione sono autorizzati a fare alla Camera agrumaria ai termini dell'art. 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, non sarà compreso nei limiti fissati nell'art. 28 del testo unico di leggi sugli Istituti di emissione approvato con Regio decreto 23 aprile 1910, n. 204.

(Approvato).

#### Art. 13.

Alle associazioni cooperative di produttori di agrumi costituite o che si costituiranno, sia per promuovere l'aumento della esportazione del frutto, sia per la trasformazione industriale del frutto stesso prodotto negli agrumeti appartenenti ai soci, oltre alle agevolazioni fiscali e ai benefici a cui possono aver diritto in forza delle leggi vigenti, è concessa la esenzione della imposta di ricchezza mobile per un decennio che decorrerà dalla data della pubblicazione della presente legge per le Società già costituite, e dalla data dell'atto di fondazione per quelle che si costituiranno dopo la pubblicazione suddetta.

Saranno altresì stabiliti in favore delle associazioni considerate nel presente articolo, premi d'incoraggiamento con le condizioni da determinarsi dal ministro di agricoltura.

(Approvato).

#### Art. 14.

La merce depositata e rimasta invenduta a tutto il 31 agosto 1909, continuerà a considerarsi depositata sotto unica data sino al 31 maggio 1910.

(Approvato).

#### Art. 15.

Il pagamento delle somme dovute, a norma dell'art. 5, ai depositanti dell'esercizio 1910-11, sarà fatto dopo estinto il debito verso i depositanti degli anni anteriori.

Il valore della merce depositata durante gli esercizi 1908-909 e 1909-910, sarà calcolato in base al prezzo minimo rispettivamente fissato per ciascuno degli esercizi suddetti al netto dei prelevamenti stabiliti dalla legge 5 luglio 1908, n. 404.

(Approvato).

## Art. 16.

Il Banco di Sicilia, oltre il 15 per cento di cui all'art. 11 e del 7 per cento di cui all'articolo 19, del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con Regio decreto 23 aprile 1910, n. 204, ha facoltà d'impiegare per mezzo del Tesoro dello Stato negli anni dal 1910 al 1923 fino a dieci milioni delle sue scorte metalliche in buoni del Tesoro di Stati stranieri pagabili in oro o in valute di argento a pieno titolo della unione monetaria latina, o in cambiali sull'estero coi requisiti stabiliti dal Regio decreto 10 ottobre 1895, n. 527.

I frutti annui di tali impieghi saranno accantonati e reinvestiti a multiplo in titoli dello Stato od emessi dallo Stato per la costituzione di un fondo di riserva straordinario destinato a garanzia del Banco di Sicilia per le operazioni autorizzate da leggi speciali a favore della industria solfifera siciliana e dell'industria agrumaria.

A cominciare dal 1° gennaio 1924 i frutti dell'indicato fondo saranno annualmente acquisiti agli utili ripartibili fra lo Stato ed il Banco di Sicilia.

(Approvato).

## Art. 17.

È data facoltà al Governo di autorizzare con decreto Reale la costituzione di un'Associazione speciale fra i produttori di aranci e di altri agrumi, eccetto i limoni, allo scopo di promuovere il commercio e il consumo dei relativi prodotti mediante studi, informazioni, propaganda e pubblicità.

Ai mezzi all'uopo occorrenti sarà provveduto mediante un diritto da stabilirsi per ciascuna cassa di prodotti.

L'Associazione è esente da ogni imposta e tassa per dieci anni dalla sua costituzione.

Le norme per il funzionamento dell'Associazione e per l'applicazione del diritto saranno stabilite con apposito decreto Reale.

(Approvato).

## Art. 18.

Sono abrogati il Regio decreto del 28 novembre 1909, n. 742, il Regio decreto del 21 aprile 1910, n. 275, e le disposizioni della legge 5 luglio 1908, n. 404, che siano contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali pel terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 382).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali pel terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. stampato N. 382).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Sono convertiti in legge i seguenti Regi decreti emanati su proposta dei ministri competenti in virtù della facoltà concessa al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata colla legge 16 dicembre 1909, n. 791.

Regio decreto 14 gennaio 1909, n. 16, col quale venne autorizzato il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di lire 25,000 in aumento al capitolo n. 15 del bilancio della guerra, oltre la cifra consolidata (allegato A).

Regio decreto 14 gennaio 1909, n. 17, concernente le pensioni agli iscritti al Montepensioni dei maestri elementari e resi inabili al servizio a causa del terremoto (allegato B).

Regio decreto 16 gennaio 1909, n. 20, autorizzante proroga del termine per la presentazione dei conti ai funzionari delegati nelle provincie di Reggio Calabria e di Messina (allegato C).

Regio decreto 21 gennaio 1909, n. 31, riguardante l'iscrizione del capitolo n. 57-*bis* nel bilancio del fondo per il culto con la dotazione di lire 150,000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e da quello per le impreviste del bilancio medesimo (allegato D).

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 73, riflettente la denuncia dei funzionari di ciascun

Ministero presunti morti nei luoghi colpiti dal terremoto (allegato E).

Regio decreto 1° gennaio 1909, n. 6, che proroga la scadenza delle cambiali e dei biglietti all'ordine pagabili da debitori residenti nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

Regio decreto 27 gennaio 1909, n. 25, che autorizza il Governo del Re a collocare fuori ruolo quei magistrati e funzionari di cancelleria degli uffici di Messina e Reggio Calabria dei quali non si ha più notizia dopo il disastro del 28 dicembre 1908 e dà disposizioni per le loro famiglie.

Regio decreto 21 gennaio 1909, n. 31, che autorizza nella parte straordinaria del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1908-909 l'iscrizione della somma di lire 150,000, per le spese agli edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, autorizza l'applicazione temporanea di magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto di Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria.

Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 33, che, in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, stabilisce le norme per i procedimenti civili davanti agli uffici giudiziari di Messina, Reggio Calabria e Palmi.

Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.

Regio decreto 28 febbraio 1909, n. 128, che aggiunge un ultimo capoverso all'art. 1° del Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, circa la ricostituzione della giustizia nelle provincie di Messina e Reggio Calabria.

Regio decreto 11 marzo 1909, n. 134, riguardante la prenotazione di giuramento e la immissione in funzione dei magistrati della Corte d'appello di Messina.

Regio decreto 11 marzo 1909, n. 135, che provvede allo scrutinio dei funzionari di cancelleria di Messina.

Regio decreto 11 marzo 1909, n. 136, per il rilascio di certificati penali alle persone nate nei circondari di Messina, Palmi e Reggio Calabria.

Regio decreto 21 marzo 1909, n. 177, che,

nell'interesse della proprietà, del commercio e dell'industria, stabilisce norme eccezionali a deroga del Codice di commercio e di altre leggi, nei territori danneggiati dal terremoto.

Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 71, relativo al personale dell'Università di Messina e delle scuole medie governative di Messina, Reggio Calabria ed altri luoghi gravemente danneggiati dal terremoto.

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 107, per l'istituzione di borse di studio e sussidi di giovani appartenenti a famiglie di comuni calabresi e siciliani danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 28 febbraio 1909, n. 137, relativo all'estensione dall'esonero del pagamento delle tasse universitarie.

Due Regi decreti del 17 gennaio 1909, n. 30 e del 18 marzo 1909, n. 181, contenenti provvedimenti speciali per le assicurazioni nei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 70, col quale le attribuzioni della Commissione forestale provinciale di Reggio Calabria, di cui all'art. 70 della legge 25 giugno 1906, n. 255, vennero deferite all'ispettore forestale del ripartimento fino a che la Commissione stessa fosse stata in grado di riprendere le sue normali funzioni.

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 64, col quale è stata sciolta l'Amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, ed è stato nominato un Regio commissario per la temporanea gestione del Consorzio stesso.

Regio decreto 17 gennaio 1909, n. 36, col quale si è provveduto alla ricostituzione dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 59, col quale vennero accordate franchigie daziarie per gli oggetti offerti in dono per il soccorso dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 7 febbraio 1909, n. 60, col quale venne concessa la importazione in franchigia alle case mobili, destinate nei luoghi colpiti dal terremoto, ed ai materiali acquistati dallo Stato per costruirle.

Regio decreto 1° aprile 1909, n. 194, che

estende le disposizioni dell' art. 26, ultimo capoverso, della legge 25 giugno 1906, n. 255, a tutti gli atti e contratti relativi alle opere che saranno eseguite a cura dello Stato, delle provincie, dei comuni, nonchè del comitati di soccorso, per riparare i danni cagionati dal terremoto.

Regio decreto 15 aprile 1909, n. 212, contenente provvedimenti per gli esattori e per i contribuenti dei comuni danneggiati dal terremoto.

Regio decreto 25 febbraio 1909, n. 91, (allegato A) relativo alla riduzione delle sezioni dei Collegi elettorali politici di Messina 1° e Messina 2°.

Regio decreto 18 marzo 1909, n. 161, col quale le operazioni della leva di terra sulla classe 1889, nei luoghi più gravemente colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono state rimandate al tempo della leva sui nati del 1890.

Regio decreto 28 gennaio 1909, n. 68, concernente l'accertamento, da parte degli ufficiali del Genio civile o del Genio militare, dei fabbricati dei quali sia necessaria in tutto od in parte la demolizione o il puntellamento o altre piccole riparazioni a tutela dell'incolumità pubblica, nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 6 febbraio 1909, n. 44, che autorizza lo sgombrò delle macerie e dei materiali caduti, o che potessero ancora cadere sulle aree pubbliche nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 6 febbraio 1909, n. 45, col quale è data facoltà al ministro dei lavori pubblici di delegare la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per gli acquisti nel Regno ed all'estero, di materiali e provviste d'ogni genere occorrenti per la riparazione dei danni del terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 28 febbraio 1909, n. 118, relativo all'assunzione temporanea, alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici, di ingegneri, aiutanti ed assistenti provvisori per l'esecuzione dei lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 18 marzo 1909, n. 159, portante norme pei trasporti sulle ferrovie dello Stato, occasionati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, col quale sono approvate le norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e privati nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti e sono elencati quelli nei quali è obbligatoria la loro osservanza.

Regio decreto 18 aprile 1909, n. 213, che autorizza il prelevamento di 10 milioni dai fondi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere ad opere di interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 18 aprile 1909, n. 216, portante norme per la concessione di baracche e di aree e per la distribuzione di materiali da costruzione nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 25 aprile 1909, n. 217, che dichiara di pubblica utilità i lavori occorrenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per costruzione di baracche e di edifici, per apertura, prolungamento od ampliamento di strade e piazze e per condutture di acqua potabile.

Regio decreto 6 maggio 1909, n. 255, portante disposizioni circa il risarcimento dei danni cagionati dalle demolizioni nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 6 maggio 1909, n. 264, portante norme per la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti di stabilimenti industriali e commerciali nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 4 luglio 1909, n. 570, che provvede al collaudo dei materiali e mezzi d'opera acquistati per riparare ai danni causati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, col quale sono estese a tutti i comuni della Calabria e dei circondari di Messina e Castrolibero della provincia di Messina le norme tecniche ed igieniche approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, e sono indicate per alcuni comuni le località per le nuove costruzioni e le ricostruzioni.

Regio decreto 29 luglio 1909, n. 619, concernente le concessioni e l'alienazione delle aree espropriate od occupate temporaneamente dallo

Stato nei territori dei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 3 agosto 1909, n. 600, concernente il funzionamento dei Collegi arbitrali istituiti col Regio decreto 6 maggio 1909, n. 255.

Regio decreto 3 settembre 1909, n. 643, che autorizza l'assunzione in servizio temporaneo, per la trattazione degli affari dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, di dieci funzionari amministrativi e di otto funzionari di ragioneria col titolo rispettivamente di segretari e di ragionieri straordinari.

Regio decreto 27 settembre 1909, n. 683, riguardante l'immissione definitiva in possesso delle baracche concesse dalle Commissioni locali ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 5 novembre 1909, n. 727, che dispone dal 1° novembre 1909, la cessazione dalle funzioni delle Commissioni locali nominate ai termini del Regio decreto 18 aprile 1909, n. 216.

Regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, che stabilisce disposizioni per le aree di proprietà privata da sgombrare nei centri urbani di Messina e di Reggio Calabria.

Regio decreto 3 agosto 1909, n. 647, concernente l'impiego dei fondi concessi dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e dalle leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421.

Regio decreto 6 ottobre 1909, n. 700, concernente l'estensione alla provincia di Catanzaro delle disposizioni degli articoli 8, comma 4, ed 11, comma 2, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Regio decreto 7 agosto 1909, n. 608 contenente speciali norme e provvedimenti per il personale insegnante ed assistente della Regia Università di Messina.

Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, che autorizza la continuazione dell'iscrizione di fondi a favore della Università di Messina.

Regio decreto 18 novembre 1909, n. 753, col quale è stato autorizzato il comune di Messina a riscuotere provvisoriamente i dazi di consumo in tutto il territorio comunale col regime dei comuni aperti (allegato A);

Regio decreto 25 novembre 1909, n. 821, concernente provvedimenti a favore dei ricevitori e commessi dei Banchi di lotto e dei titolari e

commessi delle rivendite di private danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato B).

Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, concernente la costituzione del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della Calabria e della Sicilia.

Regio decreto del 2 maggio 1909, n. 549, che sospende la riscossione dei debiti per semestralità verso gli Istituti di credito fondiario garantiti dai beni immobili siti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto del 27 giugno 1909, n. 586, che stabilisce norme per agevolare il ricupero e l'eventuale destinazione dei depositi e dei pegni giacenti presso le Casse di risparmio e i Monti di pietà nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 16 agosto 1909, n. 614, che istituisce due succursali della Sezione temporanea dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » nei capoluoghi delle provincie di Cosenza e di Reggio Calabria.

Regio decreto n. 607 del 3 agosto 1909, col quale fu prorogato il termine stabilito per la presentazione dei titoli e dei documenti ai concorsi per i posti vacanti d'insegnante nelle scuole elementari per le provincie danneggiate dal terremoto.

Regio decreto 3 agosto 1909, n. 631, col quale furono dispensati dal pagamento della tassa di esame di maturità e di licenza dalle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 15 aprile 1909, n. 439, relativo alle modificazioni apportate ai servizi marittimi delle isole Eolie in seguito al disastro del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 18 novembre 1909, n. 738, che istituisce una Commissione per l'accertamento dei danni avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 per la loro liquidazione.

Regi decreti 16 dicembre 1909, n. 775, 23 gennaio 1910, n. 26 e 3 febbraio 1910, n. 44, con i quali si stabiliscono norme speciali per la revisione delle liste elettorali, per l'anno 1910, dei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono convertiti in legge.



Regio decreto 2 settembre 1909, n. 699, che istituì nelle città di Messina e di Reggio Calabria un ufficio per la custodia di valori, titoli ed oggetti preziosi già rinvenuti e che saranno rinvenuti fra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato A).

Regio decreto 30 dicembre 1909, n. 831, col quale vennero prorogate al 30 giugno 1910 le disposizioni del Regio decreto 15 aprile 1909, n. 221, relative alle indennità di missione da corrispondersi agli impiegati civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e venne autorizzata a iscrizione nei bilanci di vari Ministeri della complessiva somma di lire 1,464,000, necessaria per corrispondere le indennità medesime, ed ottenuta mediante prelevamento dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421 (allegato B).

Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 42, col quale venne autorizzato il prelevamento di lire 80,000 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, e 4 luglio 1909, n. 421, e la iscrizione nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica della detta somma, per provvedere alle spese di ricupero e di conservazione degli oggetti di antichità e d'arte nei paesi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (allegato C).

Regio decreto 25 novembre 1909, n. 756, emanato in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12.

(Approvato).

#### Art. 2.

All'art. 10 del Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, va aggiunto il seguente comma:

In tutti i casi predetti non v'è pregiudizio alla rivalsa delle spese per i creditori esproprianti.

(Approvato).

#### Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'art. 8 del Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 71, va aggiunto il comma seguente:

L'esonerazione di cui nel comma precedente potrà anche accordarsi agli studenti delle

province di Messina e di Reggio Calabria, i quali erano iscritti prima del 28 dicembre 1908 nelle altre Università od Istituti superiori del Regno.

(Approvato).

#### Art. 4.

All'art. 2 del Regio decreto 15 aprile 1909, n. 212, va aggiunto il seguente comma:

Per le imposte non rimborsate gli esattori dei detti circondari non potranno procedere durante il 1909 ad esecuzioni immobiliari, ma tale sospensiva non pregiudica i loro diritti di privilegio.

(Approvato).

#### Art. 5.

All'art. 4 del Regio decreto 18 marzo 1909, n. 161, va aggiunto il seguente comma:

Agli effetti dell'articolo medesimo la permanenza alle armi degli iscritti che saranno arruolati in prima categoria non avrà in ogni caso durata inferiore a quella dei militari con ferma di un anno.

(Approvato).

#### Art. 6.

L'articolo 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie allegate al Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, resta così modificato:

«Tolto il caso di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni sono permesse nei primitivi allineamenti, ma le case non possono avere che il piano terreno ed il piano superiore, e non superare l'altezza di metri 10, a meno che, a norma degli articoli 2, 3 e 22 non possa consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore».

(Approvato).

#### Art. 7.

All'articolo 2 del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, in rapporto al comune di Martirano all'indicazione «Piano della Croce sul versante nord-est del monte Faggio» resta sostituita quest'altra: «Adiacenze di Martirano costruito dopo il terremoto del 1905».

(Approvato).

## Art. 8.

All'articolo 3 dello stesso Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, in rapporto al comune di Martirano dopo le parole « sede dell'abitato preesistente » si aggiungono quest'altre: « al terremoto 1905 ».

(Approvato).

## Art. 9.

All'art. 4, sempre dello stesso Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, di seguito all'ultimo comma si aggiungono le parole: « dell'art. 3 ».

(Approvato).

## Art. 10.

All'art. 2 del Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, nel penultimo comma, alle parole: « ai depositi » si sostituiscono le parole: « alle attività ».

(Approvato).

*NB.* — Per gli allegati vedi Stampato della Camera N. 73-A bis.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Riordinamento del casellario centrale e degli uffici della statistica » (N. 363).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Casellario centrale e degli uffici della statistica ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 363).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

ASTENGO. Dichiaro subito, a scanso di equivoci, che io sono favorevole a questa legge e la voto anche per coerenza, perchè, nella discussione del bilancio dell'interno, pochi giorni or sono, ho avvertito che per quella valanga di leggi che in questi ultimi anni si sono approvate e che portano tanti servizi nuovi ai Ministeri, gli organici, stabiliti dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati, sono deficienti.

È vero che l'onor. Presidente del Consiglio mi rispose che « il nostro paese era quello che con maggior dispendio di forza ottiene il minor effetto utile nelle amministrazioni dello Stato ». (*Approvazioni*).

Bellissime frasi, che hanno riscosso l'approvazione del Senato; ma quando con nuove leggi accrescete ogni giorno i servizi dei Ministeri, è inutile fermarci a quegli organici, come dinnanzi a tante colonne d'Ercole. Quindi trovo giustissima la proposta del guardasigilli, di aumentare l'organico del suo Ministero.

Ripeto quindi che approvo il presente disegno di legge, anche per coerenza a quello che ho detto nella discussione del bilancio dell'interno.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo.

## Art. 1.

Per l'organizzazione dei servizi del casellario e della statistica presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il ruolo organico del personale è modificato in conformità della tabella A, annessa alla presente legge.

Sono approvate le variazioni di bilancio di cui alla successiva tabella B.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

## Nuovo ruolo organico.

## TABELLA A.

	Classe	Numero dei posti	Stipendio	
			annuale individuale	Ammontare degli stipendi
Ministro . . . . .	»	1	25,000	25,000
Sotto-segretario di Stato . . . . .	»	1	12,000	12,000
		2		37,000
<i>Carriera amministrativa.</i>				
Direttori generali . . . . .	»	3	10,000	30,000
Vice-direttori generali e ispettore generale . . . . .	»	4	9,000	36,000
Direttori capi divisione o ispettori superiori . . . . .	I	9	8,000	72,000
Id.                      id. . . . .	II	10	7,000	70,000
Capi sezione . . . . .	I	14	6,000	84,000
Id. . . . .	II	14	5,000	70,000
Primi segretari . . . . .	I	18	4,500	81,000
Id. . . . .	II	15	4,000	60,000
Segretari . . . . .	I	12	3,500	42,000
Id. . . . .	II	11	3,000	33,000
Id. . . . .	III	11	2,500	27,500
Id. . . . .	IV	4	2,000	8,000
		125		613,500
<i>Carriera di ragioneria.</i>				
Direttori capi di ragioneria . . . . .	I	1	8,000	8,000
Id.      id. . . . .	II	1	7,000	7,000
Capi sezione di ragioneria . . . . .	I	4	6,000	24,000
Id.      id. . . . .	II	3	5,000	15,000
Primi ragionieri . . . . .	I	6	4,500	27,000
Id. . . . .	II	6	4,000	24,000
Ragionieri . . . . .	I	6	3,500	21,000
Id. . . . .	II	5	3,000	15,000
Id. . . . .	III	5	2,500	12,500
Id. . . . .	IV	2	2,000	4,000
		39		157,500
<i>Ufficio traduzioni.</i>				
Direttore capo . . . . .	»	1	8,000	8,000
Traduttori . . . . .	I	1	6,000	6,000
Id. . . . .	II	2	4,500	9,000
Id. . . . .	III	3	3,500	10,500
		7		35,500

## Segue TABELLA A.

	Classe	Numero dei posti	Stipendio	
			annuale individuale	Ammontare degli stipendi
<i>Carriera d'ordine.</i>				
Archivisti capi . . . . .	»	8	4,000	32,000
Archivisti . . . . .	I	32	3,500	112,000
Id. . . . .	II	24	3,000	72,000
Applicati . . . . .	I	48	2,500	120,000
Id. . . . .	II	34	2,000	68,000
Id. . . . .	III	14	1,500	21,000
		160		425,000
<i>Personale subalterno.</i>				
Commessi ed uscieri capi . . . . .	I	5	2,000	10,000
Id. id. . . . .	II	9	1,800	16,200
Uscieri . . . . .	I	15	1,600	24,000
Id. . . . .	II	9	1,400	12,600
Id. . . . .	III	2	1,200	2,400
Inservienti . . . . .	»	18	1,000	18,000
		58		83,200
RIEPILOGO.				
Ministro . . . . .	»	1	»	25,000
Sottosegretario di Stato . . . . .	»	1	»	12,000
Carriera amministrativa . . . . .	»	125	»	613,000
Carriera di ragioneria . . . . .	»	39	»	157,000
Ufficio traduzioni . . . . .	»	7	»	33,000
Carriera d'ordine . . . . .	»	160	»	425,000
Personale di servizio . . . . .	»	58	»	83,200
		391		1,349,700

## TABELLA B.

Variazioni da portarsi allo stato (di previsione della spesa  
del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

*Aumenti allo stato di previsione della spesa  
del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.*

Capitolo 1. — Ministero - Personale di ruolo:

Somma occorrente . . . . . L. 258,500

Capitolo 2. — Ministero - Personale di ruolo - Indennità di re-  
sidenza in Roma:

Somma occorrente . . . . . » 15,250

Totale degli aumenti . . . . L. 273,750

NB. — L'attuazione dell'organico, avendo vigore dal 1° gennaio 1911 l'aumento di spesa suindicato graverà, per lire 112,125 sull'esercizio finanziario 1910-911, e per intero su ciascuno degli esercizi successivi.

## Art. 2.

In eccezione al disposto dell'art. 2 della legge 25 marzo 1905, n. 77, alle funzioni d'ordine del casellario centrale e dell'ufficio della statistica saranno addetti cinquanta funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie di grado non superiore ad aggiunto.

(Approvato).

## Art. 3.

Nell'effettuare le promozioni in seguito alla presente legge per gli impiegati di grado inferiore a quello di capo Sezione non si applica la disposizione del terzo capoverso dell'art. 8 della legge 25 giugno 1908, n. 290.

Gli aumenti di stipendio per promozioni conseguiti da tutti gli impiegati, in applicazione della presente legge, avranno effetto per metà dal 1° gennaio 1911 e per l'intero dal 1° luglio successivo.

(Approvato).

## Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1911.

Fino a tale data resta prorogata la facoltà concessa al Ministero di grazia e giustizia dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, per provvedere al servizio del casellario.

(Approvato).

## Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## Art. 6.

In attuazione della presente legge i posti che rimarranno vacanti nella seconda e nella terza classe degli applicati in seguito alla promozione

degli impiegati di ruolo, salvo quanto è disposto dall'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, e dalle successive leggi 2 giugno 1904, n. 217, e 10 luglio 1906, n. 372, nonchè salvo il diritto degli abilitati agli uffici di ordine, saranno conferiti, con le norme da stabilire nel regolamento, ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che attualmente prestano servizio nell'Amministrazione centrale.

Gli applicati delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra che, essendo forniti dello stipendio di lire 1,800, ai termini della legge 8 maggio 1910, n. 226, saranno nominati alla metà dei posti di applicati di terza classe nel Ministero di grazia e giustizia, conserveranno, a titolo di assegno personale sino alla promozione successiva, la differenza di stipendio.

La somma occorrente al pagamento dello assegno personale anzidetto, graverà sul capitolo delle spese casuali del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

(Approvato).

#### Art. 7.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che sono attualmente addetti all'ufficio della statistica potranno esservi conservati, ma non oltre il grado effettivo o parificato di cancelliere di tribunale.

LUCCHINI L. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI L. Questo articolo 7 venne aggiunto nell'altra Camera su proposta della Giunta del bilancio, alla quale il disegno di legge era stato deferito. Tale aggiunta era stata pienamente concordata col ministro guardasigilli, essendosi riconosciuta l'assoluta necessità di provvedere, oltre che ai funzionari di cancelleria e segreteria di cui è ivi cenno, anche al buon andamento del servizio al quale sono addetti.

Quando avvenne il passaggio del servizio della statistica giudiziaria dal ministero di agricoltura, industria e commercio a quello di grazia e giustizia, non fu possibile di farvi passare egualmente i funzionari che vi accudivano, ciò che sarebbe stato di grande giovamento, sia per la continuità del servizio, sia per le esigenze tecniche che lo devono contraddistin-

guere e che esigono speciali attitudini e preparazione. Sola eccezione potè farsi per un manipolo di funzionari di cancelleria e di segreteria, appartenenti, dunque, all'ordine giudiziario e che alla loro volta erano stati applicati alla direzione generale della statistica quando la statistica giudiziaria era migrata dal ministero della giustizia a quello di agricoltura. Cosicchè, nella riavocazione della statistica giudiziaria al ministero della giustizia, quei funzionari altro non fecero che ritornare al loro posto.

Nel nuovissimo impianto del nuovo servizio, fu però ancora una fortuna potersi giovare di codesti funzionari, particolarmente esperti in esso. Per tal guisa si riuscì a combinare l'interesse del servizio coll'interesse di questi funzionari, che da più anni prestavano l'opera propria, con singolare perizia e con soddisfazione generale, quali da sei, otto, dieci anni, e quali da quindici anni e più. Essi erano diciassette, e rimasero sedici per il decesso recentissimo di uno di loro.

Ora l'articolo 7 provvede a mantenerli in applicazione presso l'Ufficio di statistica, finchè almeno non abbiano grado superiore a quello di cancelliere di tribunale.

Ma l'articolo può averè due interpretazioni di fronte alla legge generale del 25 marzo 1905, che vieta in modo assoluto l'applicazione di funzionari locali presso il Ministero di grazia e giustizia.

A questa legge si era già fatta una eccezione, riconfermata nella presente legge per i cinquanta aggiunti di cancelleria che prestano servizio nel Casellario. Con l'art. 7 se ne fa un'altra; e le due interpretazioni cui esso può dar luogo sono le seguenti: o che si tratti soltanto di favorire questi diciassette funzionari di cancelleria e di segreteria che sono in servizio; oppure - ed è codesta la versione più logica e obiettiva - che si tratti di provvedere, non già tanto alle persone dei funzionari, quanto al servizio che essi prestano. Se non fosse così, che cosa avverrebbe? Che man mano che venissero essi a mancare, o per disapplicazione, o per morte o per altra causa, verrebbero man mano a mancare le braccia, a far andare innanzi il servizio. Poichè gli è bensì vero che questa legge provvede a un aumento degli applicati o funzionari d'ordine,

come si vogliono dire, che crescono di 30 o 35 in più; ma questi nuovi funzionari d'ordine andranno a trovare il loro posto, per la maggior parte almeno, altrove e saranno distribuiti nelle varie divisioni del Ministero. Infatti nell'occasione di provvedere alla statistica e al casellario giudiziario si è anche opportunamente provveduto, con un ampliamento dell'organico, agli altri servizi del Ministero; e quindi, una volta collocati in questo o quel servizio, nessuno si sognerebbe di andarseli a prendere e portar via per darli alla statistica, in luogo dei cancellieri venuti a cessare. È ovvio, dunque, che quando i diciassette venissero a mancare, si avrebbe il vuoto.

Ritorna quindi in campo il dubbio sulla verosimiglianza che si sia voluto provvedere unicamente con l'art. 7 nell'interesse personale dei funzionari di cui trattasi, e non anche nell'interesse del servizio in questione, conservando al loro posto i diciassette cancellieri e segretari applicati per il singolare beneficio che rendono al servizio, in cambio di altrettanti funzionari di ordine e in pianta, che altrimenti vi sarebbero occorsi.

E poichè me ne viene il destro, devo dire che questa applicazione, così dei cinquanta al casellario, come dei diciassette alla statistica, è una vera provvidenza (e lo posso attestare con piena cognizione di causa), perchè, se le applicazioni in genere hanno dato luogo ad abusi deplorati e che hanno consigliato il Governo e il Parlamento a farne in genere il divieto, esse invece, quando vengano fatte con retto criterio e accorgimento, come lo furono per questi servizi, e quando questi funzionari sieno scelti a dovere e mantenuti al posto unicamente finchè adempiano al loro dovere, offrono un rendimento assai superiore a quello dei funzionari stabili e di ruolo, che, specialmente trattandosi di servizi tecnici, come sono questi, non è facile sieno provvisti delle volute qualità e attitudini.

E se ad onta delle traversie passate e delle difficoltà incontrate d'ogni genere, per impiantare e far funzionare a dovere questi due servizi del casellario e della statistica essi funzionano veramente bene, per non dire di più, certo una gran parte è dovuta a siffatto sistema di applicazione che permette, oltre la buona scelta, anche l'eventuale sostituzione, qualora, per circostanze varie, taluno degli applicati non

corrisponda più allo scopo, come si fece e si fa, senza alcun riguardo, ove se ne presenti la necessità.

Ecco dunque la preghiera che faccio all'onorevole ministro di grazia e giustizia, di volermi dire, cioè, quale sia la giusta e la vera delle due interpretazioni di cui è suscettibile l'art. 7; e se la seconda da me spiegata non debba ritenersi l'unica, la più ragionevole e la più plausibile, per modo che codesto art. 7 abbia l'effetto pratico e utile obiettivamente che gli si deve attribuire, nell'interesse del servizio in questione.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che l'articolo 7, incluso dalla Giunta generale del bilancio in questo disegno di legge, debba essere interpretato nel senso preferito, e giustamente preferito dall'onorevole senatore Lucchini, e cioè che la Giunta del bilancio, mentre ha voluto avere un riguardo ai 17 funzionari che ha trovato, abbia voluto altresì provvedere alle necessità della funzione che essi esercitavano; per modo che, venendo meno questi, debbano essere congruamente sostituiti.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Ringrazio vivamente l'onorevole ministro e sono lieto di aver provocato questa interpretazione, che deve essere sufficiente, perchè l'articolo 7 abbia ad avere applicazione conforme veramente allo spirito per il quale esso venne stabilito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Proroga alle leggi 15 luglio 1900, n. 260, e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici » (N. 372).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Proroga alle leggi 15 lu-

glio 1900, n. 260 e 26 dicembre 1909, n. 812 riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

I termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1900, n. 260, e tutte le disposizioni della legge stessa, relative alla concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui di favore ai comuni ed alle provincie per la costruzione, l'ampliamento ed i restauri degli edifici scolastici, già prorogati fino al 30 giugno 1910 con la legge 26 dicembre 1909, n. 812, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1911.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta, e di quelli approvati nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in scuole Regie dell'istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato » (N. 373).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in scuole Regie dell'istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale degli orfani degli impiegati civili dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 373).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a convertire in scuole Regie dal 1° ottobre 1910 l'Istituto tecnico e la Scuola tecnica di Spoleto.

(Approvato).

Art. 2.

Il comune di Spoleto pagherà dalla medesima data allo Stato, come contributo alle spese per il personale direttivo ed insegnante di dette scuole, l'annua somma complessiva di lire 20,574, al netto dell'introito per tasse scolastiche, che sarà devoluto a totale beneficio dell'Erario. Il comune stesso provvederà, inoltre, direttamente al personale assistente dell'Istituto tecnico ed a quello di servizio per entrambe le scuole, per le quali fornirà altresì i locali, il potere sperimentale, il materiale scolastico e scientifico e quanto altro sia necessario per il loro funzionamento.

(Approvato).

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1910 è soppresso l'assegno fisso di lire 6000 stanziato nel bilancio della pubblica istruzione a favore dell'Istituto tecnico di Spoleto, cessando contemporaneamente da parte del detto comune il diritto a godere di sussidi sul bilancio medesimo per il mantenimento della sua Scuola tecnica.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro saranno portate allo stato di previsione della spesa per il Ministero della pubblica istruzione le modificazioni inerenti all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Discussione del disegno di legge: « Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata » (N. 356).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di volerne dare lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 356).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Casana.

CASANA. Il disegno di legge che è innanzi al Senato risponde ad un sentimento elevato nazionale; perchè è nell'interesse dell'Italia che tutte le regioni possano sviluppare le loro energie e concorrere insieme ad accrescere la ricchezza, la prosperità nazionale e dare lustro alla medesima.

Le regioni della Basilicata e della Calabria, per la loro posizione nella penisola che è molto allungata e per altre circostanze, si trovano in condizioni che, più di ogni altra hanno diritto alle cure del Paese e del Governo. Per conseguenza questo disegno di legge che integra la legge del luglio 1908 deve avere dal Senato il suffragio pieno, assoluto, indiscusso; essa deve essere la benvenuta, perchè non si limita a provvedere alla costruzione delle ferrovie indicate nella legge del luglio 1908, ma provvede anche alle strade di accesso alle stazioni, ed a facilitare la costituzione di linee tramviarie, in guisa che allacciandosi queste alle ferrovie le medesime possano dare il maggior frutto che da esse si deve e si può attendere.

L'onor. ministro dei lavori pubblici nell'altro ramo del Parlamento esclusé che in occasione di questa legge si abbia a parlare di aspirazioni ad altre linee ferroviarie. E non c'è chi non veda la convenienza di questa raccomandazione tanto più opportuna oggi in quanto che coll'art. 16 della legge si dà formale promessa che entro il febbraio si penserà a nuovi provvedimenti legislativi per agevolare nelle provincie che più ne abbisognano la concessione all'industria privata di quelle strade ferrate per le quali il sussidio chilometrico attuale risulti inadeguato.

Io mi astengo quindi dall'accennare ad una linea che per antiche occupazioni avute, potrei affermare di grande necessità; quella che dovrebbe dare più facili comunicazioni tra Torino e il porto di Savona, e che, o nei termini dell'art. 16 o meglio ancora per essere costruita a conto dello Stato, deve essere presa in seria considerazione dal Governo.

Ossequente all'invito del ministro, e fiducioso negli effetti dell'art. 16 della legge e nelle dichiarazioni già fatte dal ministro nell'altro ramo del Parlamento, di quella linea non parlo. Mi consenta però il ministro di notare che la legge del 12 luglio 1908 non solo contemplava e portava gli stanziamenti al comma *a*) e *b*) per le linee delle Calabrie e della Basilicata, ma portava pure al comma *f*) lo stanziamento di nove milioni per un raccordo che fu formulato di poi fra Santo Stefano Belbo e Ponti.

Senonchè questo stanziamento venne radiato con una disposizione che si sarebbe voluta ottenere dalla Commissione del bilancio dell'altro ramo del Parlamento, ma che essa più regolarmente fece risultare da una legge che fu poi quella del 19 luglio 1909.

Mi sarà quindi consentito dal Senato e dal ministro che io ricordi che questo raccordo che avrebbe costato solo 9 milioni, poteva fin d'ora recare segnalati servizi per lo sfollamento del porto di Savona, che, a cognizione di quanti se ne occupano, si sa essere eccessivamente affollato. Perciò, in attesa dell'adempimento della promessa dell'art. 16, più ancora e delle promesse fatte dal ministro nell'altra Camera, le quali non potranno a meno di avere un'esplorazione lenta, quel tronco ferroviario sarebbe prezioso sussidio al traffico di merci.

Io prego perciò l'onorevole ministro di confermare innanzi al Senato la promessa che ha già espressa nell'altro ramo del Parlamento, che cioè, saranno sollecitamente proposti all'approvazione del Parlamento i provvedimenti legislativi necessari pel raccordo Ponti-Santo Stefano Belbo.

Piaccia al ministro di rinnovare questa dichiarazione davanti al Senato perchè essa sarà di conforto a quanti conoscono l'assoluta necessità di provvedere a facilitare le comunicazioni, specialmente per le merci tra Savona-Genova e la Riviera, Savona-Milano e la Lombardia, Savona-Torino ed il Piemonte. È assolutamente

urgente che si effettui presto almeno quel provvedimento temporaneo, per dare prontamente un maggior agio al movimento commerciale di quel porto in attesa di una più importante linea di comunicazione diretta fra Savona e Torino. (*Approvazioni*).

MARIOTTI G. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Gli onorevoli senatori Bettoni, Borgatta e Rattazzi, ed io con loro, avevamo già da tempo predisposto un ordine del giorno da presentare in occasione di questa discussione, relativo precisamente a quel disgraziato e importantissimo tronco di ferrovia Santo Stefano Belbo-Ponti, a cui ha accennato or ora l'onor. senatore Casana.

Ma siccome nell'altro ramo del Parlamento il ministro fece delle dichiarazioni molto esplicite ed impegnative a favore di questo tronco di ferrovia, pregando però gli oratori che avevano presentati ordini del giorno in proposito, a volerli ritirare; così noi, prima di dover ritirare anche il nostro, abbiamo pensato bene di non presentarlo (*si ride*); ed intanto lo sostituiamo subito con le nostre più vive raccomandazioni in favore di quel breve, poco costoso e utilissimo tronco; raccomandazioni, però, in senso alquanto diverso da quello in cui le ha fatte il senatore Casana.

Premetto una constatazione; quando siamo in sui primi di luglio, tutti gli anni, arriva al Senato un progetto di legge per costruzioni di nuove ferrovie. Alle volte sono progetti ampi, complessi, generosi, destinati a contentare tutti; direi che ricordano quasi le sette vacche grasse dell'Antico Testamento...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Queste sono le magre.

MARIOTTI GIOVANNI... Talvolta, invece questi progetti sono così poveri, mingherlini, stremati, che sembra davvero rappresentino le sette vacche magre. (*Si ride*).

Due anni addietro, in luglio, proprio di questi giorni, venne a noi, dalla Camera dei deputati un progetto ferroviario splendido, magnifico, grandiosissimo; ce ne era per tutti: ci erano 36 milioni per le ferrovie di Calabria e di Sicilia, 30 milioni per la Sant'Arcangelo-Urbino, 90 milioni per le ferrovie di Basilicata, 86 per alcuni tronchi della direttissima Roma-Napoli, 150 per la direttissima Genova-Tortona, altri

150 milioni per la direttissima Firenze-Bologna, e in fondo, in un cantuccio, 9 milioni per quella povera ferrovia di soli 14 chilometri da Santo Stefano Belbo a Ponti; 9 milioni soltanto, ma sufficienti, però, a collegare una grandiosa rete di ferrovie già esistenti, le quali, per la mancanza di quel brevissimo tronco, si esercitano ora con gravissimo disagio, e producono molto meno di ciò che potrebbero produrre.

Noi votammo quella legge con entusiasmo. Io fui presidente dell'Ufficio centrale che la raccomandò al Senato; e, per quanto non vi fosse nessuna linea per i paesi miei, pure la raccomandai e la votai ben volentieri, perchè vi erano linee di grande interesse nazionale, distribuite quasi in ogni parte d'Italia, dalla Sicilia, dalle Calabrie e dalla Basilicata, fino alla Lombardia e al Piemonte.

Non vi so dire con qual dolore l'anno dopo, proprio in questi giorni di luglio, vidi presentare al Senato, già approvato dalla Camera dei deputati, uno di quei progettini magri, che ricordai or ora, anzi precisamente il più magro e allampanato che io mi abbia visto mai; un progettino di un solo articolo, così involuto nella forma, che chi non è bene addentro nella legislazione ferroviaria non riusciva a comprendere che, per fare una ferrovia in un'altra zona del Piemonte, si toglievano a quel povero tratto S. Stefano Belbo-Ponti (senza neppur nominarlo) i 9 milioni già assegnati l'anno prima e già stanziati in bilancio, nei tre esercizi dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1912.

Anche allora io ebbi l'onore di far parte dell'Ufficio Centrale; e mi ribellai a questa sottrazione di fondi votati l'anno precedente; e, dissentendo dalla maggioranza dell'Ufficio, scrissi una lunga relazione di minoranza in difesa di quelle forti e laboriose popolazioni di paesi che io non ho veduti mai; e scrissi e parlai vivacemente, perchè mi pareva che fosse indecoroso per lo Stato che una legge votata l'anno prima, con grandissimi suffragi, e dalla Camera e dal Senato, e sanzionata dal Re, si dovesse distruggere l'anno dopo, non perchè mancassero i fondi destinati a compiere l'opera, ma solo perchè quei fondi si volevano dare ad un'altra terra più fortunata.

Mi ribellai, e mi opposi il meglio che seppi e potei, ma naturalmente non perchè mi illudessi di poter vincere allora; si combatteva per

l'avvenire. Nel voto rimasi solo con pochi colleghi, fra i quali, l'illustre Presidente della Commissione di finanze, on. Finali, che volle votare con me e coi pochi; e gliene sono ancora gratissimo. Da quella nostra sconfitta uscì la legge del 19 luglio 1909, che fu una cattiva legge, e non credo possa considerarsi una buona azione.

Ora, sentendo che si sta per discutere un nuovo disegno di legge che dovrà trattare di costruzioni ferroviarie, quelle povere popolazioni di Val di Belbo e Val di Bormida, che sono state così dolorosamente deluse lo scorso luglio, hanno aperto il cuore alla speranza; e prese da un grande desiderio di veder fatta ragione ai loro diritti, hanno mandato petizioni e telegrammi al Governo, e al Parlamento, insistendo perchè in questa stessa legge, che si discute ora, si restituiscano gli stanziamenti dati alla loro ferrovia nel 1908, ma tolti poi, subito dopo, nel 1909.

Rispose giustamente il ministro, alla Camera dei deputati che questa legge è fatta per la Basilicata e per la Calabria; e che un tronco di linea per il Piemonte non vi si sarebbe trovato a suo posto. Promise però, solennemente e ripetutamente, di occuparsene in breve volgere di tempo; e l'on. ministro Sacchi non è uomo da venir meno alle promesse.

Noi, quindi, e il senatore Casana, siamo, per questa parte, completamente concordi; e siamo, del pari, fidenti nella provvida opera del ministro. Dissentiamo soltanto sul modo in cui quell'opera dovrebbe svolgersi.

Il senatore Casana crede che l'art. 16, come fu presentato, e com'è oggi in discussione, possa servire anche per la ferrovia Santo Stefano Belbo-Ponti. Invece gli onorevoli senatori Bettini, Borgatta e Rattazzi, ed io al pari di loro, nell'ordine del giorno che avevamo formulato, insistevamo soprattutto perchè quell'articolo non venisse applicato al breve tronco di Santo Stefano, che, secondo noi, deve essere costruito subito, col reintegro degli antichi stanziamenti sul bilancio dei lavori pubblici, improvvidamente depennati lo scorso anno, e deve entrare e rimanere a far parte integrante della grande rete delle ferrovie dello Stato.

L'art. 16, citato or ora dall'on. Casana, parla solo di ferrovie secondarie da concedersi all'industria privata.

Esso dice:

« Il Governo presenterà, entro il mese di febbraio 1911, un disegno di legge per agevolare nelle province, che più ne abbisognano, la concessione all'industria privata di quelle strade ferrate — con caratteri di evidente utilità ed urgenza — per le quali il sussidio chilometrico attuale risulti manifestamente inadeguato ».

Orbene, io crederei un errore gravissimo concedere la ferrovia Santo Stefano Belbo-Ponti ad una Società privata. È un allacciamento necessario, indispensabile tra due grandi linee dello Stato. È lo Stato che la deve costruire ed esercitare per conto proprio. Io capisco che in Calabria ed in altre provincie lontane, dove si possa formare una certa rete di piccole ferrovie, si facciano concessioni all'industria privata, ma venire ad intercalare in una grande rete governativa un tronco di 14 chilometri di proprietà privata, mi parrebbe, lo ripeto, un errore gravissimo.

E quindi raccomando vivamente al ministro dei lavori pubblici che non commetta questo errore; e che, pur presentando provvedimenti per concessioni di linee secondarie per altre provincie, provveda invece per la ferrovia Santo Stefano Belbo-Ponti in un modo semplicissimo, nell'unico modo veramente utile e decoroso per lo Stato, restituendo a quella breve ma importantissima linea, a quelle industrie e generose popolazioni gli stanziamenti scritti solennemente nella legge del 12 luglio 1908, nell'art. 1, alla lettera F. (*Approvazioni*).

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. La mia parola non è stata abbastanza chiara, perchè ha indotto l'onorevole Mariotti a fare una osservazione la quale, secondo quello che io intendevo di dire, non avrebbe fondamento. Il mio pensiero è stato questo. Un bisogno di indole più grandiosa si presenta, ed è la comunicazione diretta tra Torino e Savona. Riguardo ad essa mi sono riferito e all'art. 16 e a quell'altre dichiarazioni che il ministro ha fatto alla Camera, dicendo che la questione delle comunicazioni dirette tra Torino e Savona formerà oggetto di speciali studi, ecc. Poi ho soggiunto: mentre questa realizzazione di una linea diretta tra Torino e Savona che contribuirebbe grandemente a sfollare il porto di Savona, farà il suo corso di

studi e di proposte legislative, che senza dubbio assorbirebbero molto tempo, nel frattempo vi è un provvedimento pronto, facile per spesa ed esecuzione che non deve essere trascurato; esso è il ritorno all'attuazione del tronco Santo Stefano Belbo-Ponti che naturalmente deve essere costruito ed esercitato dallo Stato; questo tronco sfollerebbe il porto di Savona a beneficio dell'Emilia, della Lombardia e del Piemonte. Tale è il pensiero che intendevo esprimere, e se lo espressi male, sono lieto che l'onorevole Mariotti mi abbia dato occasione di chiarire il mio concetto.

DE SETA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, *relatore*. Signori Senatori, non temo che io voglia infastidirli a lungo, perchè è intuitiva la inopportunità dei lunghi discorsi nell'ora che volge. D'altronde dovrei sfondare porte aperte, ed a sfondarle si suda pure, si annoia gli altri e non si ricava alcun profitto.

Nessun oratore ha combattuto la legge: le osservazioni fatte dall'onor. Casana e dall'onorevole Giovanni Mariotti non riguardano la legge; risponderà il ministro.

Io prenderò soltanto, da quello che ha detto l'onor. Mariotti, una sua idea: egli ha parlato di vacche grasse e di vacche magre.

Oggi discutesi di quelle magrissime; le grasse, le ricordo anch'io, si discussero nel luglio 1908, anzi in quell'occasione, di una vacca magra compresa in questo progetto di legge, cioè della linea Cotrone-Cosenza, per la quale, in forza di una legge vecchia, a tutto il 1907, doveva concedersi all'industria privata, ed era detto che se spirato quel termine non si fosse concessa, il Governo avrebbe dovuto costruirla da sé, io osai in quest'Aula medesima di procurare di avere una briciola nel lauto banchetto, ma mi si chiuse la porta, e mi si disse: ancora per quella linea - era passato un anno - trattiamò con Dreyfus o non so chi altro.

Questa è la storia.

A che si riferisce questo progetto di legge? Se si fossero costruite le ferrovie, di cui tratta questo progetto di legge, sarebbero già distrutte e logore: ora sono invecchiate nelle carte.

Non mi occuperò di nulla, perchè oramai questo progetto di legge è nella coscienza del Paese, ed il patriottismo del Senato non ha bisogno di eccitamenti, per doverlo prontamente

approvare. Mi debbo limitare soltanto a due raccomandazioni: la prima, che riguarda le generose e patriottiche provincie della Sardegna.

L'Ufficio centrale ha creduto opportuno di mettere una parola di raccomandazione generica nella relazione, dicendo che è giusto che tutte quelle provincie, le quali si trovassero nelle identiche condizioni della Basilicata e della Calabria in quanto a viabilità, dovessero godere, in seguito, i medesimi benefici.

L'Ufficio centrale del Senato sapeva che era una cosa superflua, perchè il Governo e la Commissione della Camera avevano già provveduto con l'art. 16 di questo disegno di legge, ma l'Ufficio centrale del Senato non ha creduto inopportuna, comunque superflua, che in questo momento una parola di conforto e di calma andasse pure a quelle popolazioni patriottiche e generose. (*Approvazioni*).

Un'ulteriore raccomandazione.

Fra i diversi provvedimenti vi è quello della lettera G, che riguarda la linea Cosenza-Rogliano-Catanzaro. Se quella linea non dovesse riunire i capoluoghi di due provincie, che contano un milione di abitanti, non avrebbe ragion d'essere. Premetto questo, e potrei anche dire, che Catanzaro, che è capoluogo delle tre Calabrie, sede di Corte d'appello, di prefettura, di Comando di divisione, aveva già una legge che lo riguardava. Infatti la legge del 1879, la cosiddetta legge Grimaldi, stabiliva che una linea doveva passare, come luogo di transito, fra la ferrovia Jonica e la Tirrena, per Catanzaro.

Ma si trattava allora di una ferrovia non a scartamento ridotto, ma a scartamento normale, e si trovò il pretesto per escluderla.

Ora brilla agli occhi di quella derelitta città un raggio di speranza per questa linea, ed un sentimento di profonda gratitudine va rivolto da quelle popolazioni all'egregio uomo, che ha saputo, con tanto buon volere, esumare questo progetto di legge, e con tanta abnegazione, e con tanta laboriosità, portarlo a compimento.

Ebbene, nell'altro ramo del Parlamento si è lungamente discusso della questione, e dalla discussione che è avvenuta e che io ho sott'occhio è apparso chiaro il concetto, e ci fu un apposito ordine del giorno, col quale si stabilì, che punto di partenza dovesse essere Cosenza

per Catanzaro-Sala, passando per Catanzaro città.

Quindi, a nome anche dell'Ufficio centrale del Senato, io ho presentato un ordine del giorno in questo senso; ordine del giorno, che, spero, l'onorevole ministro vorrà accogliere, ed il Senato approvare.

Così quelle popolazioni, dopo un cinquantennio di amare aspettative, e di dolorose delusioni, potranno finalmente anch'esse avere il loro cinquantenario di luce, e di speranze pratiche e positive. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Io ringrazio anzitutto l'Ufficio centrale del Senato e il suo relatore, che ebbero parole così benevole verso di me, per aver presentato questo disegno di legge, e ringrazio anche l'on. senatore Casana che ne ha rilevato il vero carattere; riconoscendo come esso sia l'adempimento di un dovere che la nazione aveva verso nobili provincie che attendevano ancora la via moderna, la via necessaria per suscitare il loro traffico e la loro rigenerazione.

Questo disegno di legge è un ulteriore sforzo per attuare il programma che fin dall'inizio si affacciò agli uomini di Stato italiani, e che è quello di dotare il Paese nostro di una sufficiente rete ferroviaria.

Esso è un'ulteriore sforzo in aggiunta alle molte leggi che seguirono quella fondamentale per le ferrovie complementari e secondarie del 1879.

Dall'esame della storia di queste leggi può trarsi il convincimento sicuro che non è mai venuto meno il volere né del Governo né del Parlamento di adempiere all'obbligo contratto, ma che sempre le difficoltà finanziarie si posero di mezzo ed impedirono che si attuasse quello che evidentemente era il fine concorde del Governo e del Parlamento. Sicché questo disegno di legge non è altro che un ulteriore atto di esecuzione di quel programma nazionale che via via in alcune parti è stato eseguito, mentre per altre attende ancora l'attuazione.

Poiché questo disegno di legge si riferisce ad una sola parte di quel programma, alle fer-

rovie della Basilicata e della Calabria, io mi trovai nella necessità di non poter accettare nessuna delle proposte fatte nella discussione avvenuta nella Camera dei deputati, e annunciai già agli onor. senatori che neppure in quella che sarebbe avvenuta in quest'alto Consesso avrei potuto accettare alcuna proposta di aggiunta di altre linee per completare o per condurre ad altre località più lontane le stesse linee di cui era parola nelle leggi precedenti.

Queste leggi hanno precisa, determinata caratteristica. Come è noto, le leggi dal 1902 al 1908 avevano affermato che, decorso il tempo stabilito per la concessione di queste ferrovie all'industria privata, dovesse lo Stato costruirle. Ma l'esperienza ha dimostrato quanto ciò sia malagevole per lo Stato: infatti solo piccoli tronchi, piccoli tratti sono stati eseguiti.

Questo disegno di legge ridona allo Stato la facoltà di concedere all'industria privata la costruzione e l'esercizio delle linee della Basilicata e della Calabria. A queste linee, dapprima singolarmente indicate dalle leggi precedenti, poi man mano ne furono aggiunte altre, sicché si venne formando una vera rete comprendente la Basilicata e la Calabria. E la legge in discussione non fa altro che accordare allo Stato la facoltà di concedere la costruzione di quella rete alla industria privata.

E questa era una necessità, tale almeno è il nostro convincimento, perchè senza la facoltà di rivolgersi ancora all'industria privata, non sarebbe stato possibile allo Stato, per lo meno per molto tempo, di adempiere al suo dovere verso quelle regioni.

Ed io soggiungo che se fu una necessità pel nostro paese, di addivenire all'esercizio di Stato, dovrebbe essere considerato da tutti come utile e conveniente che le grandi linee fossero esercitate dallo Stato e le linee secondarie dall'industria privata. Allora forse si avrebbe la possibilità di rendere l'esercizio di Stato meno costoso, perchè, nell'ordinamento attuale, dev'esi dallo Stato esercitare allo stesso modo così la grande linea come quella a pochissimo traffico, che richiederebbe maggiore economia di esercizio. Quindi ciò rientra anche in un concetto generale del programma intorno alle costruzioni e all'esercizio delle ferrovie, ma segnatamente rappresenta l'adempimento di un

dovere, assunto con le leggi precedenti, e che ora si deve assolvere.

Nessuna voce contraria è sorta in Senato: favorevole fu la relazione dell'Ufficio centrale, favorevoli sono stati gli onorevoli senatori che hanno parlato. Non è dunque necessario che io mi dilunghi a difendere il disegno di legge, sul quale si sono accentuate le attese di generose popolazioni, di intere regioni che richiedono questo novello contributo alla loro vita economica.

E perciò in questo disegno di legge si pensò non solo alle ferrovie, ma, come opportunamente osservò l'onor. senatore Casana, anche alle strade di accesso, alle filovie e alle linee automobilistiche che possono contribuire a rendere migliore il rendimento delle ferrovie. Ma non si poteva andare oltre, non si poteva parlare di accoglimento di proposte per altre ferrovie non previste dalle leggi per la Basilicata e la Calabria, per quanto utili ed importanti, e per quanto insistentemente richieste, perchè si sarebbe usciti dalle finalità di questa legge e si sarebbe allora, necessariamente, dovuto fare un grande *omnibus* ferroviario, per il quale poi sarebbero mancati i fondamenti di studi, di progetti, di piani finanziari, che sempre si richiedono, perchè si possa utilmente disegnare, con un progetto di legge, una linea ferroviaria. Ed ecco perchè, sebbene io abbia riconosciuta la grandissima utilità del raccordo Santo Stefano Belbo, io non ho compreso nelle presenti proposte alcun provvedimento per la costruzione di quel tronco ferroviario, di cui hanno parlato gli onorevoli senatori Casana e Mariotti il quale anzi ne aveva sostenuto la convenienza, come relatore sul disegno, che fu poi la legge del 1908, onde si comprende che questo sentimento di paternità dell'on. Mariotti abbia potuto dettargli parole amare intorno alla legge successiva, che annullò quanto per quel raccordo era stato disposto nella legge del 1908.

Ma una legge, discussa ed approvata dalle due Camere, non può mai qualificarsi una non buona azione; vuol dire tutto al più che da diversi criteri furono mossi coloro i quali proposero e votarono quel disegno di legge; in ogni modo, ripeto qui che riconosco coi senatori Casana e Mariotti la grandissima utilità di quel raccordo. Le merci (perchè specialmente

le merci interessa) devono percorrere una linea ferroviaria lunghissima e fare un immenso giro con una grandissima spesa, mentre a pochissimi chilometri si staccano queste che sembrano come due reti diverse, le quali con questo breve raccordo di 13 o 14 chilometri potrebbero dare una via quasi diretta al traffico.

Basta dare una occhiata alla carta per rilevare l'importanza grandissima, la necessità anzi di tale raccordo. Ed io in questo mi trovo anche dello stesso avviso del senatore Mariotti e del senatore Casana, che inoltre, nel secondo suo discorso, chiarì il proprio pensiero non discorde da quello dell'onorevole Mariotti, che cioè non si potrebbe pensare ad intercalare nelle reti questo breve raccordo e concederlo all'industria privata.

Gli è che nell'altro ramo del Parlamento i deputati, i quali avevano, nella discussione della legge precedente, combattuto intorno a diversi propositi e si erano divisi, determinando le leggi del 1908-909, invece si riunirono e divennero concordi per dimostrare la necessità di questo raccordo ferroviario. Ed ecco che, avendo essi proposto di introdurre nel presente disegno di legge il ripristino della lettera *f*) dell'art. 16 della legge del 1908 in cui si parlava di quel raccordo, io dovetti osservare che, in occasione di ulteriori provvedimenti, avrebbesi dovuto pensare certamente a quel tronco ferroviario. Ed aggiunti di ritenere non già che esso potesse formare oggetto di concessione all'industria privata, ma che, in occasione di nuovi provvedimenti per la costruzione di nuove linee, il Parlamento dovrebb'essere chiamato anche a riesaminare l'opportunità di tale raccordo, che sarà di immensa utilità per le reti dello Stato e che, anche indipendentemente da ulteriori provvedimenti per concessioni di linee, dovrà sicuramente richiamare l'attenzione del Governo e richiedere opportuni provvedimenti da parte del Parlamento.

Io sono lieto che gli onorevoli senatori, che hanno parlato su questo raccordo, abbiano essi stessi, nella prudenza e saviezza del loro pensiero, dimostrato che io non avrei dovuto opporre nessun rifiuto, perchè nessuna domanda inopportuna sarebbe stata da essi fatta.

Io sono lieto che anche così autorevoli oratori abbiano riconosciuto che questa poteva

essere l'occasione per esporre il pensiero del Governo ed indicare i propositi di nuovi provvedimenti, e non già per proporre aggiunte, le quali sarebbero fuori della finalità della legge. E così, come ebbi già a dire nell'altro ramo del Parlamento, non vi ha dubbio che vi sono anche in altre regioni d'Italia, e specialmente in Sardegna, linee per le quali l'esperienza ha dimostrato la insufficienza delle sovvenzioni chilometriche.

Vi sono anche nella Sardegna alcuni raccordi necessari che non si possono fare perchè le nostre leggi organiche intorno alle sovvenzioni chilometriche le determinano in una misura che si è dimostrata insufficiente; perciò io sono lieto che l'Ufficio centrale abbia raccolto nella sua relazione la voce dell'isola a cui noi tutti sempre manifestiamo la nostra devozione. (*Bravo*). E ripeto qui quello che dissi nell'altro ramo del Parlamento, che cioè indubbiamente, in occasione della presentazione di un altro disegno di legge, a cui si fece riferimento coll'art. 16, si sarebbe pensato anche a queste linee della Sardegna, come ad altre della Sicilia, per le quali pure si è dimostrata insufficiente la sovvenzione.

Ma era evidente la impossibilità di venire qui anche a proporre un articolo che, in massima, aumentasse la sovvenzione per altre linee, perchè non si può farlo che sopra studi, piani ed esami determinati, sopra progetti per lo meno di massima, i quali consentano di vedere se veramente e quando, e in qual caso l'aumento della sovvenzione chilometrica sia richiesta. Ecco perchè soltanto per queste linee, per le quali avevamo i progetti di massima, si poté fare lo studio concreto ed accertare qual fosse la sovvenzione chilometrica necessaria, sia per la costruzione, sia per l'esercizio. Ed io sono persuaso che lo studio compiuto dai nostri uffici tecnici, lo studio e l'esame compiuti dai nostri corpi consultivi, abbiano stabilito, nella misura prevista da questo disegno di legge, ciò che veramente corrisponde alla necessità della costruzione di siffatte linee.

Altri studi faremo, altro esame aggiungeremo per quelle altre linee di cui vi possa essere necessità, in qualunque regione d'Italia; ed in base a questi altri studi noi potremo concretare nuovi disegni di legge per aumento di sovvenzioni chilometriche, veramente pro-

porzionate al costo di costruzione ed alla spesa di esercizio.

Nell'altro ramo del Parlamento la Commissione relatrice aveva presentato un ordine del giorno riguardante il prolungamento della Rogliano fino alla Santa Eufemia-Catanzaro, ed io ebbi ad accettare quell'ordine del giorno, come sono lieto di poter dichiarare che accetto l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale, nel medesimo ordine di idee, ha presentato ora per mezzo del suo autorevole relatore.

Le leggi precedenti, intorno a quella linea, non avevano fissato il punto in cui, sulla Santa Eufemia-Catanzaro, si dovesse congiungere la linea condotta da Rogliano. Non essendo determinato questo punto, è chiaro che l'innesto potesse essere fissato tanto a Catanzaro, quanto all'ultima stazione della linea. Non si usciva quindi e non si esce dalla finalità e dagli scopi del disegno di legge, determinando il punto di raccordo, il punto d'innesto della linea. Ecco perchè, a differenza degli altri ordini del giorno e delle altre proposte, si poteva accettare quella riguardante tale determinazione.

Però io osservai alla Camera, e osservo ora, come non sarebbe possibile determinare con disposizioni di legge il punto d'innesto, dovendo ogni decisione in proposito dipendere dagli studi, dalla esecuzione. Sono però tanto chiare, tanto evidenti le ragioni che assistono la proposta fatta nella Camera e ripetuta ora nel Senato, tanto sono chiare ed evidenti queste ragioni di riguardo alla condizione di capoluogo della città di Catanzaro, che io, come allora non ebbi, ora non ho difficoltà a dichiarare di accettare in questo senso l'ordine del giorno.

Lo accetto nella fiducia che gli studi debbano portare all'accoglimento di questo che è un nobilissimo desiderio dei rappresentanti del capoluogo, il quale chiede di non essere tagliato fuori.

Onde io credo che il Senato vorrà concedere il suo voto a questo disegno di legge, tanto atteso da quelle nobili regioni, le quali invocano che finalmente esse pure siano solcate, nelle numerose valli, da queste nuove vie di congiungimento di cui non si può fare a meno, e senza di cui non è possibile il risorgimento. Ed io sono certo che il Senato, concedendo anche in questo scorcio di sessione, di discu-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

tere e di votare, approvandolo, questo disegno di legge ha sentito che con esso si reca un grande beneficio, un grande sollievo a quelle regioni che, ne sono certo, al Senato ne saranno grate. (*Approvazioni vivissime*).

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ho chiesto di parlare solamente per ringraziare il signor ministro delle sue dichiarazioni e dei termini con i quali si è voluto esprimere a nostro riguardo.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Io pure debbo ringraziare il ministro delle dichiarazioni fatte a favore del breve tronco di ferrovia Santo Stefano Belbo-Ponti, per il quale io, che pur vivo in paesi così lontani di là, ho ormai un interesse quasi paterno, per i lunghi studi che il Senato ebbe la bontà di affidarmi sui diversi disegni di legge, che, man mano, vollero e disvollero quella utilissima ferrovia. Non aggiungo una parola di più, perchè non voglio ritardare neppure di un minuto, alle provincie di Calabria e di Basilicata, il conseguimento di queste nuove, bene auspicate e desideratissime ferrovie, dalle quali le due gloriose regioni attendono il loro risorgimento.

Molte volte ho dovuto, in questi due ultimi anni, attraversare quelle regioni; e, ogni volta, ho visto, con una stretta al cuore, che ove sorgevano un giorno, ricche e potenti, Metaponto, Siri, Eraclea, Sibari, Turio, Locri e cento altre città gloriosissime, non vi sono più che rovine; ed ho, ogni volta, ripensato che un grande dovere dell'Italia è quello di venire il più presto possibile in aiuto di quelle abbandonate regioni, ove sorsero le più grandi scuole della civiltà greca, ove si ebbero le più perfette leggi degli antichi tempi, ove si eressero monumenti meravigliosi, e si ammirarono opere d'arte fra le più insigni. Diamo a quelle popolazioni, un giorno ricchissime, oggi povere, le ferrovie di cui hanno così vivo bisogno; restituiamo i boschi sacri su quelle montagne ora deserte e dirupate; domiamo di nuovo i fiumi sbrigliati e irrompenti; e la Calabria e la Basilicata ritorneranno ad essere per noi ciò che furono per la Grecia antica. Le regioni nobilissime, che costituirono nel passato la grande Grecia, devono, in un avve-

nire non lontano, contribuire largamente a fare davvero grande l'Italia. (*Benissimo*).

CAVALLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho chiesto di parlare per ringraziare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, della risposta data e di aver accettato il nostro ordine del giorno.

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI. Vorrei fare una raccomandazione al Governo.

Vi sono alcune linee fra quelle comprese nell'art. 1° del disegno di legge, le quali sono tutte a scartamento ridotto, che meritano speciale considerazione. Esse furono così decretate perchè, naturalmente, soddisfano ai bisogni quali sono valutati oggi; ma siccome abbiamo tristi esempi di ferrovie costruite in passato, secondo quanto consigliava il momento e che poi hanno portato a spese enormi, per la necessità sopravvenuta di trasformarle, così vorrei pregare il Governo perchè per talune di queste linee, ad esempio la Lagonegro-Castrovillari che si lega alla Jonica e l'altra Catanzaro-Cosenza, pure essendo costruite a scartamento ridotto, ne sia però studiato il tracciato in modo che quando, o per volgere di prosperità, che io auguro a quelle regioni, o per altre ragioni, si sia costretti a modificarne la potenzialità e conseguentemente il tracciato, non si vada incontro a quelle spese a cui andiamo incontro oggi per fare il doppio binario sulla linea Adriatica e sulla direttissima Firenze-Roma.

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. La questione di cui si è occupato l'on. senatore Lamberti è molto delicata. Le ferrovie sulle quali, per ragioni geografiche, non potrà mai verificarsi un grande traffico, giova sieno costruite a sezione ridotta; perchè la sezione ridotta consente che si ammettano curve di piccolo raggio, e perciò di aprire meno lunghe le gallerie e di ridurre i grandi sterri, che si renderebbero necessari adottando la sezione ordinaria.

Ottenendo così rilevanti economie si agevola naturalmente la costruzione di una più estesa rete con lo stesso capitale.



Bisogna persuadersi che, quando si volesse compilare il progetto di una ferrovia a binario ridotto, in modo da poterla di poi trasformare a binario ordinario, ne risulterebbe una singolare confusione; perchè le condizioni da adottarsi nel tracciato sono interamente diverse secondo che si adotti la sezione ordinaria o quella ridotta.

Dunque non giova fare raccomandazioni nel senso desiderato dall'on. senatore Lamberti.

La verità è questa che se le ferrovie secondarie fossero state fatte in quantità maggiore a sezione ridotta, avremmo, coi molti milioni spesi, più rapidamente completata la rete. Resta naturalmente sottinteso che le linee di primo ordine, quelle cioè che percorrono la penisola nel senso longitudinale e sulle quali si esercita un forte traffico, dovevano essere costruite a sezione ordinaria, come pure fu fatto nel costruire le principali linee trasversali mediante valichi appenninici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Alla raccomandazione fatta dall'on. Lamberti ha risposto ora l'on. Cadolini. Se il maggior costo della linea costruita a sezione normale anziché a sezione ridotta dipendesse soltanto dall'armamento, allora si che si potrebbe pensare a costruire la linea in modo che successivamente, in qualunque volgere di tempi, di finanze prospere o di traffici fiorenti, si potesse dotarla di un armamento a scartamento normale. Ma, come ha osservato l'on. Cadolini, è nella struttura propria della costruzione, è nell'organismo della costruzione della linea che si raggiunge l'economia a scartamento ridotto, perchè con essa si può evitare una gran parte delle difficoltà, si possono avere curve che lo scartamento normale non consentirebbe, si possono evitare gallerie e si possono anche adottare restrizioni di scavi e di trincee che altrimenti non si potrebbero fare. È stato quindi un provvedimento necessario. A tal proposito, anzi, io rammento che in origine il programma di costruzione delle ferrovie Calabro-Lucane era a scartamento normale.

Infatti la dorsale appenninica, che doveva continuare fino all'estremo lembo della Calabria, era progettata a scartamento normale.

Ma, successivamente, in occasione della legge 4 dicembre 1902 si credette che non fosse possibile perseverare in quel programma, e si cominciò a sostituire le singole linee a scartamento ridotto a quella che sarebbe stata la grande dorsale appenninica a scartamento normale. Onde venne la legge che autorizzò la costruzione della linea Pietrafitta a scartamento ridotto. Sicchè da allora il ritorno in qualunque momento allo scartamento normale fu reso assolutamente impossibile, poichè altrimenti si avrebbero linee le quali, per alcuni tratti, sarebbero a scartamento normale e per altri invece a scartamento ridotto. Ora si può discutere l'utilità dell'uno o dell'altro sistema, ma bisogna che lo scartamento sia uniforme, specialmente in una medesima rete.

Ecco perchè non si potrebbe qui pensare a preparare la costruzione di linee in modo da poterle trasformare in seguito a sezione normale.

Se verrà un tempo così florido in cui la grande linea si renda necessaria, allora si potrà pensare alla riforma, perchè allora si avranno anche i grandi mezzi. Ma intanto, se vogliamo dotare la Basilicata e la Calabria di questa rete di ferrovie, è assolutamente necessario che le linee si costruiscano a scartamento ridotto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo:

« Il Senato confida che la linea segnata alla lettera G (Rogliano) all'incontro S. Eufemia-Catanzaro debba passare per Catanzaro-città, arrivando a Catanzaro-Sala ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il Governo del Re potrà valersi fino al 31 dicembre 1910 della facoltà datagli dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, dall'art. 60 della legge 31 marzo 1904, n. 140, dall'art. 14 della legge 9 luglio 1905, n. 413, e dall'art. 36 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per la con-

cessione delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria all'industria privata.

La concessione dovrà comprendere:

1. La costruzione e l'esercizio delle linee:

a) Bari-Grumo-Matera-Ferrandina-Pisticci-Valle della Salandra-Valle del Sauro-Armento-Valle dell'Agri-Atena, escluso il primo e secondo lotto del tronco Altamura-Matera;

b) Potenza-Laurenzana-Valle del Sinni-Novasiri, escluso il tronco Guardia Perticara-Armento-San Martino, comune alla linea precedente;

c) Gravina-Valle del Bradano-Acerenza-Avigliano;

d) Lagonegro-Castrovillari-Speziano Albanese, escluso il tronco Castrovillari-Speziano;

e) Cosenza-Cotrone per la Sila;

f) Porto Santa Venere-Monteleone-Serra-Mongiana, con diramazione a Soverato;

g) Rogliano all'incontro della ferrovia Sant'Eufemia-Catanzaro;

h) Saline di Lungro alla ferrovia Jonica;

i) Gioiosa-Piana di Palmi a Gioja Tauro.

2. L'esercizio dei tronchi ora in costruzione a cura diretta dello Stato:

a) Altamura-Matera (primo e secondo lotto);

b) Castrovillari-Speziano Albanese;

c) Pietrafitta-Rogliano.

3. L'esercizio delle seguenti linee e tronchi, previa interposizione del binario ridotto entro il normale:

a) Sicignano-Lagonegro;

b) Gravina-Altamura;

c) Pietragalla-Potenza;

d) Cosenza-Rende-San Fili;

e) Rende-San Fili-Sibari;

f) Soverato all'incontro della Rogliano con la Sant'Eufemia-Catanzaro;

g) Cosenza-Pietrafitta.

Per i tratti Bari-Grumo e Ferrandina-Pisticci è autorizzata la costruzione del binario ridotto indipendente, utilizzando in tutto od in parte la sede delle ferrovie di Stato.

Fermo restando il termine indicato nel primo comma del presente articolo, alla concessione della linea Gioiosa-Piana di Palmi a Gioja Tauro il Governo potrà provvedere anche separatamente nei limiti delle sovvenzioni di cui all'art. 2, comma b.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le sovvenzioni chilometriche, da accordarsi a norma dell'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, saranno determinate in misura che non potrà mai superare i limiti massimi medi indicati appresso:

a) per il periodo di tempo dal giorno successivo all'apertura all'esercizio di ogni linea o tronco sino al giorno dell'apertura all'esercizio dell'intera rete:

entro un massimo medio di lire 14,300 per la costruzione e l'esercizio delle linee indicate al n. 1 del precedente articolo;

di lire 1,950 per la costruzione e l'esercizio dei tronchi indicati al n. 2;

di lire 3,550 per l'utilizzazione e l'esercizio delle linee e dei tronchi indicati al n. 3;

b) entro un massimo medio di lire 10,500 per la costruzione e di lire 1,500 per l'esercizio, per il periodo di tempo che correrà dal giorno successivo all'apertura all'esercizio dell'intera rete sino al termine di 70 anni, computati dalla prima data di apertura all'esercizio di un tronco della rete stessa.

Il limite di lire 3,550 e quelli di cui al comma b) dell'articolo 2 potranno essere dal Governo aumentati in corrispondenza della maggiore spesa occorrente per l'interposizione del binario ridotto entro il normale sulla Sicignano-Lagonegro e per l'esercizio promiscuo.

Il limite dei nuovi impegni, di cui agli articoli 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, e 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, è aumentato dell'ammontare delle sovvenzioni da corrispondersi a norma della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il prodotto lordo iniziale medio sarà determinato in misura non minore di lire 4,000 a chilometro.

(Approvato).

#### Art. 4.

A parziale modifica dell'articolo 11 della legge 16 giugno 1907, n. 540, avrà luogo la compartecipazione dello Stato:

a) ai prodotti lordi ultrainiziali, appena

sia raggiunto il prodotto iniziale sui tronchi aperti all'esercizio;

b) ai prodotti netti in misura non minore del 70 per cento dell'eccedenza dell'interesse legale commerciale computato sul capitale azionario approvato dal Governo.

(Approvato).

Art. 5.

Nell'atto di concessione saranno stabiliti i termini entro i quali le singole linee o i singoli tronchi dovranno essere costruiti e aperti all'esercizio, e saranno stipulate opportune sanzioni per assicurare e garantire l'esatta osservanza dei termini prescritti.

L'intera rete dovrà essere compiuta ed aperta all'esercizio non più tardi del 1924.

MELODIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELODIA. Ho chiesto di parlare per rivolgere una calda preghiera all'onor. ministro dei lavori pubblici. In quest'articolo è detto che nell'atto della concessione saranno stabiliti i limiti di tempo per la costruzione e per l'apertura all'esercizio delle singole linee e dei singoli tronchi.

Io ricordo all'onor. ministro, ciò che del resto si rileva dall'art. 1 di questo disegno di legge, che del primo tronco di cui alla lettera a) Matera-Bari un non breve tratto è già in esercizio, Grumo-Bari, ed i due tronchi Matera-Altamura si stanno costruendo direttamente dallo Stato.

Perciò la costruzione di questi due tronchi, in un tempo relativamente breve, potrà essere condotta a termine.

La mia preghiera si limita ad invitare l'onorevole ministro a segnare il termine più breve possibile, nel dare la concessione a norma dell'articolo in discussione, per l'apertura della linea Matera-Bari, la quale, ripeto, per un tratto è in esercizio, per un altro è in costruzione, e non resta a dare la concessione che pel piccolo tronco Altamura-Grumo.

Apprendosi sollecitamente all'esercizio questa linea, oltre a giovare enormemente al traffico di due importanti circondari, si otterrà il risultato di dare ai prodotti della ricca plaga del circondario di Matera il suo naturale e tradizionale porto ch'è Bari, dal quale, per le fer-

rovie ora in esercizio, gran parte dei prodotti di quel circondario sono stati deviati.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Accolgo volentieri la raccomandazione dell'amico onor. Melodia. L'articolo doveva necessariamente essere compilato in modo da consentire una certa larghezza e comprensione dei criteri che si sarebbero presentati poi, al momento di determinare quali fossero le precedenze, così nell'interesse della concessione, come in quello del servizio e dell'esercizio. Ma il consiglio dell'onor. senatore Melodia è così prudente, che certamente esso sarà tenuto presente nel momento in cui si verrà a questa determinazione. Onde, pur riservando l'applicazione dell'articolo così come sta nella sua generale comprensione, e quindi non determinando ora alcuna disposizione, riconosco giusto e prudentiale il consiglio dell'onor. Melodia, e lo assicuro che terrò molto conto di quanto ha detto, augurandomi che nessuna difficoltà tecnica e di economia del lavoro ne ostacoli l'accoglimento.

DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE RAFFAELE. Alla raccomandazione fatta dall'onor. Melodia aggiungo la mia, che già feci all'onor. ministro dei lavori pubblici, quando egli intervenne in seno dell'Ufficio centrale.

Si tratta dello studio del breve congiungimento da Genzano a Spinazzola. Genzano è sulla linea Gravina-Valle del Bradano, e dista da Spinazzola meno di venti chilometri. Costruendosi questo piccolo tronco, si potrebbe evitare il proseguimento della linea fino ad Acerenza e Trigliano. Tutta quella plaga, che si distende da Gravina a Genzano e a Spinazzola, è un altipiano dove la costruzione richiederebbe poca spesa. Spinazzola è il centro di tre linee a sezione ordinaria, ed è già congiunta a Potenza per la linea di Rocchetta-Melfi, ed è anche congiunta a Barletta, a Napoli, a Foggia e all'Alta Italia.

Il ministro accettò di buona voglia la mia raccomandazione, e ora mi auguro che vorrà ripetere quanto disse in quell'occasione.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Come ebbi occasione di osservare, quando fui chiamato dall'Ufficio centrale per chiarimenti intorno a questo disegno di legge; pur riconoscendo la evidente utilità di questo raccordo Genzano-Spinazzola, non ho potuto consentire che fosse incluso nel disegno di legge, per le ragioni che, come già ebbi l'onore di esporre al Senato poc'anzi, si oppongono a qualsiasi estensione di questa legge.

D'altra parte, appunto per la sua grande ed evidente utilità, nulla vieta che, anche quando questo disegno sia già tradotto in legge e qualora si determini nel futuro concessionario delle linee da esso previste, o in chicchessia, la spinta dell'interesse ad ottenere la concessione di quest'altra linea, nulla vieta - dicevo - che tale concessione possa accordarsi, trattandosi di un tronco di pianura, in base alle leggi organiche generali e con la sovvenzione chilometrica ordinaria.

Quindi ancorchè non sia essa inclusa, e non può includersi, in questo disegno di legge, l'utilità rilevata dall'onor. De Cesare, del congiungimento con Spinazzola, è certo che darà origine ad un'ulteriore concessione, la quale è senza dubbio possibile con le sovvenzioni chilometriche portate dalle nostre leggi organiche, intorno alle concessioni di ferrovie all'industria privata.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 6.

Decorsi venti anni dal giorno fissato nell'atto di concessione per l'apertura dell'intera rete all'esercizio, lo Stato avrà diritto al riscatto della rete stessa:

a) corrispondendo al concessionario la sovvenzione annua media chilometrica di sola costruzione per le rimanenti annualità;

b) acquistando il materiale mobile a prezzo di stima depurato dalle quote di rinnovamento comprese nella sovvenzione per le rimanenti annualità.

Quando in ciascun anno del triennio precedente al riscatto l'esercizio sia stato attivo, indipendentemente dalla sovvenzione governa-

tiva, sarà inoltre corrisposta al concessionario a titolo di premio, la somma corrispondente ad una metà del reddito netto ragguagliato al cento per cinque per la rimanente durata della concessione.

(Approvato).

#### Art. 7.

La concessione non potrà aver luogo se il richiedente non avrà prestata la cauzione definitiva in misura non minore di 5,000,000 di lire e dimostrata la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per l'intrapresa.

È vietata la concessione o subconcessione di sola costruzione.

Dopo decorsi 10 anni dall'apertura dell'intera rete a regolare esercizio, potranno essere ammesse, coll'autorizzazione governativa e con la garanzia dei due decimi della sovvenzione di costruzione, la cessione o subconcessione dell'intrapresa o la subconcessione dell'esercizio.

(Approvato).

#### Art. 8.

Saranno date in consegna al concessionario le linee Sicignano-Lagonegro, e Cosenza-Pietrafitta, conservando sulla Sicignano-Lagonegro lo scartamento normale e l'esercizio di Stato che vi sarà mantenuto per i viaggiatori e per le merci.

Per il passaggio dei treni a scartamento ridotto sulle linee di Stato e per quelli di Stato sulla Sicignano-Lagonegro non sarà corrisposto alcun pedaggio.

(Approvato).

#### Art. 9.

Nelle Calabrie, su domanda delle province, il concessionario sarà obbligato di fare le opere necessarie per adattare i ponti delle linee ferroviarie al passaggio dei veicoli e dei pedoni.

In mancanza di accordo il maggior compenso per le opere occorrenti sarà determinato da arbitri.

(Approvato).

#### Art. 10.

Per la costruzione e l'esercizio delle linee, il concessionario dovrà impiegare esclusiva-

mente italiani, con preferenza all'elemento locale, salve le eccezioni autorizzate dal Governo per giustificati motivi.

(Approvato).

Art. 11.

Venendo richieste dal concessionario derivazioni idrauliche per adottare la trazione elettrica su alcune linee, allo scopo di sopprimere i tratti a dentiera, la riserva nei riguardi ferroviari potrà essere imposta dal Governo anche in misura maggiore di quella necessaria alla trazione, purchè dal concessionario sia stato assunto l'obbligo di somministrare sull'eccezione, a prezzo di costo ed in misura determinata dal Governo stesso, la quantità di energia occorrente per servizi pubblici locali.

(Approvato).

Art. 12.

Prima che sieno aperti all'esercizio i tronchi di cui all'articolo 1, n. 2, ed entro sei mesi dall'approvazione dei progetti esecutivi di ciascuna delle linee di cui al n. 1 dell'articolo 1, il Governo provvederà alla formazione dell'elenco delle strade di accesso alle nuove stazioni, cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Le somme necessarie per la costruzione di tali strade, saranno d'anno in anno stanziata nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici, restando comprese fra quelle autorizzate dalle leggi stesse per opere pubbliche in Basilicata e Calabria.

(Approvato).

Art. 13.

Il Governo è autorizzato a concedere il massimo dei sussidi stabilito per le tranvie, filovie e linee automobilistiche in servizio pubblico indipendentemente dalle condizioni di cui agli articoli 18 comma a), b), e 20 comma a) della legge 12 luglio 1908, n. 444, quando si tratti di collegare abitati alle stazioni delle nuove linee.

(Approvato).

Art. 14.

Sono abrogati i limiti di prodotto lordo chilometrico, di cui agli articoli 1 della legge 9 giu-

gno 1901, n. 220, e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272, per l'applicazione del regime economico sulle ferrovie.

(Approvato).

Art. 15.

L'autorizzazione provvisoria data dall'articolo 4 della legge 12 luglio 1908, n. 444, all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per l'esercizio e la dotazione di materiale mobile delle linee in costruzione a conto diretto dello Stato, vale anche per i tronchi che saranno aperti all'esercizio posteriormente al 30 giugno 1910.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo presenterà, entro il mese di febbraio 1911, un disegno di legge per agevolare nelle province, che più ne abbisognano, la concessione all'industria privata di quelle strade ferrate - con caratteri di evidente utilità ed urgenza - per le quali il sussidio chilometrico attuale risulti manifestamente inadeguato.

(Approvato).

Art. 17.

In tutte le province del Regno è abrogata la disposizione dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1903, n. 312, relativa al termine prefisso ai comuni per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie od all'approdo dei piroscafi postali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari numerano i voti.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	82
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Provvedimenti riguardanti l'emigrazione:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e del genio:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della R. marina:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Avanzamento del personale civile tecnico della R. marina:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404 sulla Camera agrumaria di Messina:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	21

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti Reali sul terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Riordinamento del Casellario centrale e degli uffici della statistica:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Proroga alle leggi 15 luglio 1900, n. 260, e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici:

Senatori votanti . . . . .	95
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: « Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima » (N. 365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di volere dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 365).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

L'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti è ripartita in due direzioni generali, una per i servizi propri di Cassa dei depositi e prestiti e per quelli delle gestioni annesse e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale; l'altra per gli Istituti di previdenza ora affidati in amministrazione alla Cassa medesima, entrambe alla dipendenza di un amministratore generale.

Nulla è innovato di quanto riguarda la garanzia dello Stato e la dipendenza dal ministro del tesoro.

Con decreto reale su proposta del ministro del tesoro, si daranno le opportune disposizioni

correlative al riparto di cui sopra, anche nei riguardi della spesa fra le varie gestioni, nonché pel controllo della Corte dei conti.

(Approvato).

#### Art. 2.

L'attuale Consiglio permanente di amministrazione e la sua presidenza rimarranno in carica ancora un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dopo di che il Consiglio stesso sarà rinnovato e i suoi membri dovranno essere sostituiti o confermati di triennio in triennio; l'amministratore generale, che fa parte di diritto del Consiglio stesso, ne diverrà allora presidente.

Il Consiglio nomina i suoi segretari scegliendoli tra i funzionari di ognuna delle due direzioni generali dell'amministrazione.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il personale dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, che continua a far parte del ruolo organico del Ministero del tesoro, è determinato dalla tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nella prima attuazione dell'organico, il ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, potrà ammettere ai posti di capi sezione di 2<sup>a</sup> classe, pei quali occorranò studi tecnici e pratica speciale, i funzionari che da oltre cinque anni prestano analogo servizio nell'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

TABELLA A.

	Stipendio	Posti assegnati con decreto minist. 2 ottobre 1906 n. 8622 c. R. decreto 2 agosto 1903, n. 478	Posti agg. dalla presente legge	Organico complessivo della Amministr.az.
<i>Carriera amministrativa.</i>				
Amministrazione generale . . . . .	12,000	»	1	1
Direttori generali . . . . .	10,000	1	1	2
Ispettori generali . . . . .	9,000	2	1	3
Direttori capi divisione di 1ª classe . . . . .	8,000	9	»	9
Id.           2ª id. . . . .	7,000			
Capi sezione di 1ª classe . . . . .	6,000	17	1	20
Id.           2ª id. . . . .	5,000			
Primi segretari di 1ª classe . . . . .	4,500	38	2	42
Id.           2ª id. . . . .	4,000			
Segretari di 1ª classe . . . . .	3,500	25	2	31
Id.   2ª id. . . . .	3,000			
Id.   3ª id. . . . .	2,500			
Id.   4ª id. . . . .	2,000			
<i>Carriera di ragioneria.</i>				
Direttori capi divisione di 1ª classe . . . . .	8,000	4	»	4
Id.           2ª id. . . . .	7,000			
Capi sezione di 1ª classe . . . . .	6,000	8	»	9
Id.           2ª id. . . . .	5,000			
Primi ragionieri di 1ª classe . . . . .	4,500	21	1	23
Id.           2ª id. . . . .	4,000			
Ragionieri di 1ª classe . . . . .	3,500	19	1	22
Id.   2ª id. . . . .	3,000			
Id.   3ª id. . . . .	2,500			
Id.   4ª id. . . . .	2,000			
<i>Carriera d'ordine.</i>				
Archivisti capi . . . . .	4,000	2	1	3
Archivisti di 1ª classe . . . . .	3,500	31	2	35
Id.   2ª id. . . . .	3,000			



Segue TABELLA A.

	Stipendio	Posti assegnati con decreto minist. 2 ottobre 1906 n. 8622 e R. decreto 2 agosto 1908 n. 478	Posti agg. dalla presente legge	Organico complessivo della Amministr.az.
Applicati di 1ª classe . . . . .	2,500	57	2	61
Id. 2ª id. . . . .	2,000		2	
Id. 3ª id. . . . .	1,500		»	
<i>Personale subalterno.</i>				
Bollatori di 1ª classe . . . . .	1,800	3	»	3
Id. 2ª id. . . . .	1,600		»	
Id. 3ª id. . . . .	1,400		»	
Uscieri capi di 1ª classe . . . . .	2,000	4	»	5
Id. 2ª id. . . . .	1,800		1	
Uscieri di 1ª classe . . . . .	1,600	27	1	32
Id. 2ª id. . . . .	1,400		1	
Id. 3ª id. . . . .	1,200		»	
Inservienti stabili . . . . .	1,000		3	
<i>Personale da aggiungere all'organico della Corte dei conti</i>				
Referendario di 1ª classe . . . . .	8,000	»	1	»
Capo sezione di 1ª classe . . . . .	6,000	»	1	»
Primo segretario di 1ª classe . . . . .	4,500	»	1	»
Segretario di 1ª classe . . . . .	3,500	»	1	»
Archivista capo . . . . .	4,000	»	1	»
Archivista di 1ª classe . . . . .	3,500	»	1	»
Applicato di 1ª classe . . . . .	2,500	»	1	»
Id. 2ª id. . . . .	2,000	»	1	»
Id. 3ª id. . . . .	1,500	»	1	»

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**  
« Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse » (N. 366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge

MELODIA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 366).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Questo progetto di legge, sebbene riguardi la Cassa dei depositi e prestiti, è di un'altra natura dell'altro votato testè, che riguarda l'ordinamento dell'amministrazione della Cassa; mentre questo riguarda più specialmente la legislazione della Cassa depositi e prestiti, sia per la sua funzione di raccogliere i depositi, come per quella di fare i prestiti, sia per quanto riguarda la legislazione degli Istituti che sono uniti alla Cassa medesima, come Casse di risparmio postali; Monte delle pensioni pei maestri, pei medici, per gli impiegati comunali e provinciali, credito comunale e provinciale ed altro. Mi sembra evidente che la portata di questo disegno di legge sia incomparabilmente maggiore di quello che abbiamo dianzi votato.

Io ho letto la relazione, e ho visto che l'approvazione del progetto di legge non è proposta all'unanimità, ma solo a maggioranza; per cui mi sono messo a leggere la relazione dell'onor. nostro collega Mariotti Giovanni, la quale brilla di quei pregi, che rendono così lodati tutti i suoi lavori (*approvazioni*), e non vi ho trovato espresso quale sia il pensiero dei commissari i quali dissentono dalla maggioranza.

Io desidererei di sapere quali siano i dissenzienti, e come si componga quindi la maggioranza e la minoranza, e possibilmente anche di conoscere le obiezioni che la minoranza fa al progetto di legge.

Dei componenti l'Ufficio centrale non so quanti siano presenti, certo non tutti.

Nota poi che fra i non presenti, e non so se facente parte della maggioranza o della minoranza, è il senatore Vacchelli, il quale è stato ministro del tesoro, ed è anche al presente commissario alla Cassa depositi e prestiti nominato dal Senato. Io quindi penso che conoscere quale sia l'opinione in proposito del nostro collega, che credo sia presidente della Commissione di vigilanza alla Cassa, sarebbe interessante; ed interessantissimo poi, non solo per me ma per tutto il Senato, conoscere le obiezioni che si fanno al progetto di legge da persone così rispettabili, come sono tutte quelle che fanno parte dell'Ufficio centrale nominato dal Senato.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Mi duole di non poter rispondere adeguatamente, come pure vorrei, all'on. senatore Finali, perchè realmente nè io, nè il mio collega d'ufficio, senatore De Cupis qui presente, nè il Presidente del nostro Ufficio centrale, senatore Chironi, oggi assente, sappiamo di preciso quali siano le ragioni del dissenso fra gli altri due nostri colleghi e noi. Non ci fu discussione alcuna nell'Ufficio centrale presenti gli onorevoli senatori Frola e Vacchelli, commissari per il I e il V Ufficio. L'on. Frola, rappresentante del I Ufficio convocò l'Ufficio centrale il giorno 8, prima che gli Uffici III e IV avessero nominati i loro commissarii. Io (rappresentante del II Ufficio) andai all'adunanza, ma fui subito richiamato nell'aula, quale relatore di una legge di cui si cominciava la discussione; non potei quindi conferire coi due colleghi, che la stessa sera partirono da Roma. Quando gli Uffici III e IV nominarono i loro rappresentanti (senatori Chironi e De Cupis) l'Ufficio centrale potè radunarsi e costituirsi; e allora, nel fascicolo trovammo una dichiarazione dei due colleghi che erano partiti; nella quale, senza dirci in che cosa dissentissero, intorno alle disposizioni delle due leggi, affermavano, soltanto, di aver avuto mandati dai rispettivi Uffici di rimandar tutto a novembre.

Soprattutto, adunque, il dissenso si affermò sul momento della discussione, che essi non cre-

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

devano urgente, e noi, invece, crediamo urgentissima. Questa è l'unica ragione del dissenso che noi fino ad ora abbiamo potuto conoscere, e la sola che possiamo enunciare. Ho pregato, però, la segreteria, di mandare a prendere il fascicolo, affinché l'on. senatore Finali possa vedere se da esso appaia la ragione per cui i due egregi colleghi credevano di non dover discutere questa legge prima del novembre prossimo.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Siccome ero presidente dell'Ufficio primo, io dichiaro che il senatore Frola ha appunto ritenuto di partire, perchè non credeva che dovesse essere discusso questo progetto di legge se non in novembre.

PRESIDENTE. Negli atti dell'Ufficio, vi è un telegramma del senatore Vacchelli in cui egli dice che avrebbe proposto degli emendamenti.

MARIOTTI G., *relatore*. Ma non dice in quale delle due leggi, e non dice quali emendamenti.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. È un argomento molto delicato; ed il Senato deve capire più di quello che io dica. In questa legge vi sono riforme di leggi esistenti, regolatrici della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti annessi.

E evidente la ragione di urgenza di questa discussione? Se ne può per lo meno dubitare. In quanto all'altro progetto, riguardante pur esso la Cassa dei depositi e prestiti, non feci osservazione: esso tratta dell'ordinamento dell'amministrazione, e poteva essere urgente di dare un ordinamento nuovo in modo che fossero meglio controllati e distribuiti i servizi.

Ma in quanto a questo secondo progetto io dico: abbiamo nel Consiglio di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti tre nostri colleghi, nessuno dei quali disgraziatamente vedo qui: abbiamo un membro della Commissione di vigilanza, il Vacchelli, che in tutta la Lombardia ed in Cremona principalmente, sua patria, è notato per fruttuoso zelo in tutte le opere che riguardano Istituti di credito pubblici e privati. Egli fa parte dell'Ufficio centrale insieme all'onorevole Frola, versato e competente in queste materie, egli dice di avere degli emendamenti da proporre: il Senato mi pare che in questa con-

dizione di cose, farebbe un atto di suprema autorità, bensì legittima, ma esposta a qualche ragionevole eccezione, se malgrado tutto volesse procedere alla discussione di questo progetto ad ogni costo.

Nella ristrettezza del tempo si sono frettolosamente votati parecchi disegni di legge, se ne sono votati anche troppi; ma in questo caso in cui si sollevano delle obiezioni di cui noi non possiamo nello stato presente delle cose renderci conto, mi parrebbe che l'Ufficio centrale il quale nei suoi presenti costituisce già una minoranza, perchè non ne vedo che due, potrebbe acconsentire a rimandare ad altro momento questo gravissimo ed importantissimo disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io mi reco a premura di dichiarare al Senato che il presente disegno di legge è frutto di lunghi studi e di mature meditazioni. Esso fu studiato dal ministro del tesoro, onor. Carcano, poi fu ereditato dal ministro onor. Salandra, che lo presentò all'altro ramo del Parlamento, e l'attuale ministro del tesoro lo accolse per le utili disposizioni che conteneva, ma volle fare anche qualcosa di più.

Nel disegno di legge presentato dal precedente Ministero sulla riforma dei tributi locali era contenuta una disposizione, per effetto della quale le casse di risparmio ordinarie avrebbero la facoltà di concedere mutui ai comuni e alle provincie con le garanzie e i privilegi che ha la Cassa depositi e prestiti. Ed allora, poichè la riforma dei tributi locali non prometteva di venir in discussione entro breve tempo, parve al Governo di potere stralciare questa utilissima disposizione, che è precisamente la disposizione contenuta nell'art. 16 del presente disegno di legge.

Quindi, a mio avviso, se il progetto non contenesse che questa disposizione, che permetterà di poter facilitare ai comuni e agli altri enti locali la contrattazione di mutui (perchè, per quanto la Cassa depositi e prestiti ne conceda in larga misura, tanto che quest'anno, in soli sei mesi, già ne ha accordato, oltre 75 milioni, e cioè una somma superiore a quella consentita nell'intero anno precedente, tuttavia rimangono inesaudite molte richieste degli enti

locali), questa sola disposizione basterebbe per giustificare l'urgenza e la necessità del presente disegno di legge.

Inoltre all'art. 10 si consentono le trasformazioni dei mutui concessi nel 1906 ai comuni, alle provincie ed ai consorzi.

All'art. 11 si facilita la condizione dei comuni, specie delle provincie meridionali, col ridurre il limite della sovrimposta, oltre il quale possono vincolare, in garanzia di mutui, il provento del dazio consumo.

L'art. 8 ammette anche delle facilitazioni per i depositi in caso di successioni. E sono notorie le disposizioni a favore dei medici condotti.

Il Senato mi concederà che non enumeri le altre disposizioni contenute nel disegno di legge.

Perciò vorrei pregare l'onor. signor senatore Finali, che passando in rassegna le disposizioni del progetto vorrà riconoscere che sono tutte di grande utilità, per cui il ritardarne di alcuni mesi l'approvazione significherebbe ritardare grandi benefici, vorrei pregare, dico, l'onor. senatore Finali di non insistere nel suo intendimento, che mi pare possa condurre ad una sospensiva.

E prego altresì il Senato di voler tener conto di queste dichiarazioni e delle ragioni di utilità e di urgenza del disegno di legge, perchè anch'esso possa essere condotto in porto.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Dopo l'autorevole parola del senatore Finali, io mi sono domandato se era opportuno che anche io prendessi la parola; ma siccome nei consessi parlamentari, il numero ha anche il suo valore, consenta il Senato che io modestamente rivolga pure la preghiera all'on. ministro di non voler insistere perchè questo disegno di legge sia ora discusso.

Il ministro ha messo in evidenza i vantaggi di questo disegno di legge. Se il Ministero lo ha presentato, ciò fu certamente con la convinzione che esso rappresenti veramente dei vantaggi nella gestione della Amministrazione dei depositi e prestiti, nonchè per i comuni e per gli altri enti locali.

Ma può ammettersi che un argomento di tale importanza sia discusso e sottoposto a vo-

tazione del Senato, quando, come giustamente ha rilevato l'on. senatore Finali, sono assenti membri dell'Ufficio centrale che già manifestarono la loro intenzione di portare il concorso della loro grande autorità per modificare le disposizioni di questo disegno di legge?

Io, perciò, faccio appello all'on. Presidente del Consiglio, che con un atto, del quale tutti dobbiamo essergli riconoscenti, ha reso omaggio al valore del Senato ed ha espresso il desiderio suo che l'azione del Senato stesso fosse sempre più proficua, perchè inviti il ministro del tesoro ad ascoltare la voce autorevole del nostro collega senatore Finali, ed a non insistere perchè questo disegno di legge sia ora discusso.

DE CUPIS, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS, *dell'Ufficio centrale*. Io ho chiesto la parola per due ragioni: per sostenere l'urgenza del disegno di legge e per scagionare quella che potrebbe parere audacia da parte di coloro che siedono a questo banco.

Certo vederci qui due, dove dovrebbero esser cinque, può dare grave importanza alle parole che sono state pronunziate, tanto dall'onor. Finali quanto dall'onor. Casana. Tanto più grave poi per l'accentuazione che ad esse è stata data, perchè l'onor. Finali è venuto anche a dire che il Senato avrebbe più dovuto capire dal suo silenzio che dalla sua parola.

Noi siamo due, mentre avremmo dovuto essere cinque. Ma sappiasi che degli assenti uno ha interamente dato il suo suffragio alla deliberazione che da noi due era stata presa. I due così diventano tre. Degli altri due uno ha dichiarato che non poteva darci il suo voto, perchè dall'Ufficio a cui apparteneva eragli stato dato mandato di rimandar la discussione a novembre; l'altro, l'onor. Vacchelli, pel quale, come tutti, io ho il massimo rispetto e la maggiore considerazione, ci ha fatto sapere che, a suo giudizio, la legge meritava qualche emendamento.

Or qui intendiamoci bene. Le leggi, per le quali era riunito l'Ufficio centrale, eran due: questa che ci sta dinanzi e quella che il Senato ha poco fa votata; per l'una e per l'altra furono i tre assenti richiesti del loro voto. A quale delle due leggi volle riferirsi l'onor. Vac-

chelli accennando a possibili emendamenti? Su questo punto egli non si è espresso. E per quanto l'onor. Finali con la sua autorità abbia creduto di poter affermare che questa legge è più importante e che deve dal Senato maggiormente considerarsi che non quella poco innanzi votata, io mi permetto di dubitare che veramente la mente dell'onor. Vacchelli, nell'accennare a possibili emendamenti, potesse piuttosto che alla seconda riferirsi alla prima.

Ad ogni modo noi non lo sappiamo.

Però la mente dell'onor. Vacchelli poteva più facilmente riportarsi alla legge, pocanzi votata, più che a questa, poichè in quella si tratta di un riordinamento dell'Amministrazione, con ampliamento di organici e con distribuzione di funzioni.

Qui invece di che cosa si tratta? Si tratta di provvedimenti che, per la maggior parte, sono provvedimenti di finanza, e per conseguenza questa legge non ha importanza maggiore che qualunque altra legge che a provvedimenti di finanza si attenga.

Non creda l'onor. Finali, non creda l'onorevole Casana che noi non abbiamo compresa la delicatezza della posizione in cui ci trovavamo; di quel che si avesse a fare noi abbiamo lungamente discusso; e di quel che dico può far fede, oltre il collega che mi è a fianco, e della cui compagnia mi onoro, anche l'illustre e venerato nostro Presidente, al quale abbiamo ricorso per averne aiuto di savio consiglio. Ed il consiglio fu questo: che di fronte alle dichiarazioni che venivano fatte dall'onor. ministro, il quale assicurava della assoluta urgenza del progetto di legge, era nostro dovere non ricusare l'opera nostra e di portare qui in Senato la legge per la discussione.

L'onor. Vacchelli è certamente membro troppo autorevole del Senato perchè non si debba sentire il vuoto della sua assenza.

Ma, signori senatori, io dico anche questo: che l'onor. Vacchelli, appunto perchè sapeva quanta autorità avrebbe potuto avere la sua parola, non avrebbe dovuto, di fronte a legge di tanta importanza, disertare il campo!

CASANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Nessuno ha messo in questione la correttezza dell'Ufficio centrale, anzi il senatore Finali ha dichiarato appunto che la con-

dotta dell'Ufficio centrale, era perfettamente regolare.

Tutto ciò che il senatore De Cupis ha detto non ha, quindi, altro valore che quello di completare ciò che era stato già affermato dal senatore Finali.

Ma quando il senatore De Cupis fa la distinzione tra il progetto già stato discusso e quello che sta ora in discussione, mi permetto di dirgli che questa non è una ragione sufficiente, poichè se anche si fosse fatto male una volta, non vi si deve perseverare. Io non voglio fermarmi a questa forma volgare di confutazione, e faccio notare invece che il disegno di legge precedente riguardava il riordinamento amministrativo della Cassa depositi e prestiti, ed era perciò tale che chi ha fiducia nel ministro può votarlo senza preoccupazione, trattandosi appunto di materia per la quale il ministro assume la piena responsabilità.

Quando invece si tratta di un disegno di legge per provvedimenti di finanza, per provvedimenti così delicati come quelli che si connettono alla Cassa depositi e prestiti, consenta il senatore De Cupis che io affermi che daremmo un assai triste spettacolo al Paese se affrettissimo l'approvazione del disegno di legge in un momento come questo, in cui si sa che non si possono approfondire le discussioni. (*Approvazioni*).

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Credo che nessuno nel Senato dubiterà, se dico che ho vivamente desiderato non solo, ma sperato, di non avere contraddittori nella proposta che faceva, raccomandata a considerazioni soprattutto di indole morale.

Io non posso dire se i quattro articoli, opportunamente citati dall'onor. ministro del tesoro, si prestino a qualche obiezione: non ho studiato la legge, ed anche se l'avessi studiata non sarei abbastanza competente; ma gli articoli sono 16, e può darsi che le obiezioni dell'onor. Vacchelli riguardino gli altri 12 articoli, e non è escluso neppure che riguardino qualche particolarità di quei 4 articoli, di cui giustamente l'onor. ministro del tesoro ha messo in chiaro la utilità e l'importanza.

A me pare che non sia neppure da discutere, che un disegno di legge di grandissima importanza come questo, si possa votare nelle

presenti condizioni, quando in Senato non c'è il pieno assenso di tutti.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Sono dolente di trovarmi in disaccordo con un autorevole senatore, per il quale ho la massima venerazione, coll'onorevole Finali. L'illustre presidente della Commissione di finanze sa con quale e quanta deferenza, io, trovandomi quasi tutti i giorni insieme con lui per discutere dei diversi bilanci, mi attenga sempre ai suoi saggi consigli; e sa come io nutra per lui un'affetto veramente filiale. Può quindi immaginare quanto mi dolga di essere in disaccordo con lui circa l'urgenza di questo disegno di legge, affermata dal ministro insistentemente, e riconosciuta innegabile, grandissima da me e dai due colleghi che, insieme con me, formano la maggioranza dell'Ufficio centrale.

Il dissenso col senatore Frola e col senatore Vacchelli è riuscito dolorosissimo a me ed ai colleghi della maggioranza dell'Ufficio centrale; ma non poteva, però, in alcun modo dispensarci dal compiere il dover nostro verso il Senato.

È bene, intanto, vedere innanzitutto, dal fascicolo che ora è qui a disposizione del Senato, come si svolsero i lavori dell'Ufficio centrale. Fummo convocati la prima volta il giorno 8 corrente: io andai pochi minuti prima dell'ora fissata e trovai il solo senatore Vacchelli; ma, prima che giungesse il senatore Frola, vennero a chiamarmi perchè si discuteva qui nell'aula una legge di cui io era relatore; la discussione fu breve, ed appena finita tornai nell'Ufficio, e non trovai più nessuno; solo il senatore Frola e il senatore Vacchelli avevano lasciato nel fascicolo questa dichiarazione:

« 8 luglio. Intervenuti i senatori Vacchelli e Frola dichiarano di aver ricevuto mandato dagli Uffici di riferire a novembre prossimo sui disegni di legge N. 365, 366 ».

Nessun esame preliminare dei disegni di legge era stato fatto negli Uffici I e V; nessuno esame era stato fatto in quei pochi minuti in cui i due colleghi si sono trovati uniti nella sala dell'Ufficio centrale; gli Uffici III e IV non si erano ancora occupati dei due disegni di legge, e quindi non avevano nominato i loro commis-

sari; li nominarono soltanto il giorno successivo.

Così il giorno 9 potemmo trovarci uniti in tre commissari e costituire l'Ufficio; esaminammo i due disegni di legge; interrogammo il ministro, il quale ci affermò insistentemente che erano urgentissimi; e, dopo un attento studio di ogni disposizione, parvero tali anche a noi. Abbiamo vagliati ad uno ad uno tutti gli articoli, e tutti ci parvero degni di essere approvati senza modificazioni; e in questo senso abbiamo accettato di riferire, l'on. De Cupis sul disegno di legge che fu approvato or ora dal Senato, io su questo che dovrebbe ora discutersi.

Il senatore Frola, al quale telegrafammo se le relazioni favorevoli alle due leggi potevano essere presentate anche in suo nome, rispose ricordando l'incarico del rinvio a novembre e le dichiarazioni esistenti in atti e dichiarando che non gli pareva possibile per parte sua modificarle « salve le deliberazioni dei colleghi »; e, a uguale telegramma, il senatore Vacchelli rispose che egli riteneva si dovesse rimandare l'approvazione delle due leggi a novembre e che era convinto della necessità di emendamenti.

Ma su quale dei due disegni di legge l'onorevole Vacchelli avrebbe voluto proporre emendamenti? E quali erano questi emendamenti, e quanti? Ecco ciò che noi non abbiamo potuto sapere, nè dalla viva voce dell'onorevole collega, nè dagli appunti dell'Ufficio centrale, nè dal verbale dell'Ufficio V; nel quale, anzi, non è neppure il menomo accenno ad alcun mandato speciale affidato al commissario per emendamenti o rinvii.

Noi abbiamo, per parte nostra, esaminati i due progetti con ogni cura e ci parvero benefici e provvidi, ed abbiamo dovuto riconoscerli entrambi urgenti per molte ragioni; e questo, di cui ora discutiamo, ancor più urgente dell'altro, che già fu approvato or ora senza discussione.

Migliaia di cittadini attendono ansiosamente l'approvazione di questo progetto di legge, da cui possono dipendere la loro fortuna d'oggi, e l'avvenire delle loro famiglie.

Le associazioni magistrali e l'associazione nazionale fra i Regi ispettori scolastici insistevano da tempo perchè venisse facilitato il modo di

conseguir la pensione ai maestri che dal servizio dei comuni passano come Regi ispettori al servizio dello Stato; e l'art. 12 del disegno di legge soddisfa finalmente i loro giusti desideri. L'associazione dei medici insisteva da molto tempo perchè ai vecchi medici di 60 anni si facilitasse il modo di conseguire la pensione, correggendo la legge attuale che è veramente crudele con loro; e gli articoli 14 e 15 soddisfano anche questi desideri giustissimi. Altri desideri, del pari giusti, degli impiegati dei comuni, delle provincie, delle opere pie sono largamente soddisfatti dall'art. 13. Le amministrazioni delle Casse di risparmio chiedevano di avere per i mutui ai comuni e alle provincie le garanzie e i privilegi stabiliti per i mutui della Cassa depositi e prestiti, e a ciò provvede l'art. 16, che fu chiesto ripetutamente, insistentemente anche dall'Associazione dei comuni italiani. La quale è lieta anche di vedere nell'art. 10 soddisfatti i suoi antichi desideri intorno alle trasformazioni dei mutui onerosi; e più ancora di vedere finalmente distrutta dall'art. 11 una disposizione che obbliga ora i comuni ad aumentare la sovrimposta anche in occasione di concessioni di prestiti, che non si traducono in aumenti degli oneri di bilancio, ma vengono anzi in sollievo del bilancio stesso, come avviene nel caso di riscatto di debiti contratti a condizioni onerose con privati.

Potrei anche accennare i vantaggi arrecati ai correntisti del risparmio postale dall'art. 5; e più ancora quelli che apporta l'art. 8 agli eredi dei piccoli depositanti, facilitando loro e rendendo meno dispendiose le prove della successione; ma non val la pena di dilungarci di più. Mi basta il dire che noi della maggioranza dell'Ufficio centrale abbiamo esaminato con coscienza scrupolosa tutte le disposizioni del disegno di legge, e ci siamo persuasi che meritavano il voto favorevole del Senato; e son certo che, se i senatori Vacchelli e Frola si fossero trovati a discutere qui con noi serenamente sulle singole disposizioni proposte, saremmo riusciti a convincerli della bontà e dell'urgenza del progetto di legge.

Del resto a me, nominato commissario dell'Ufficio II, nominato relatore dell'Ufficio centrale, rimaneva un solo e preciso dovere da compiere: non perdonare a fatica per porre in

grado il Senato di affrontare oggi stesso la discussione di questa provvida legge, oppure di destinare ad essa la tornata di domani, o anche di rimandar tutto a novembre.

Oggi, della opportunità del discutere subito, o del rimandare, è giudice il Senato. Se io non avessi presentato in tempo utile la relazione, mi sarei fatto giudice io solo; e ciò, onorevoli colleghi, non sarebbe stato corretto.

A me l'Ufficio II non impose alcun mandato imperativo di riferir subito, o di rimandare a novembre. Se avesse voluto imporlo, avrei rinunciato all'onore di rappresentare l'Ufficio, giacchè non credo che gli uffici abbiano diritto di imporre ai loro rappresentanti siffatti mandati; che questi, poi, a studio maturo e a coscienza serena, dopo le ampie discussioni dell'Ufficio centrale, non sempre potrebbero mantenere.

Io sono d'accordo colla maggioranza dell'Ufficio centrale e col ministro del tesoro che il progetto di legge sia urgente; ma se il Senato delibererà di non discuterlo ora, mi acconcierò ossequente al suo giudizio, dolente di veder ritardata l'approvazione di una legge ottima, ma lieto, però, di non aver perdonato a fatica per compiere sollecitamente il dover mio di relatore, dando, così, al Senato piena libertà di scelta sul momento più opportuno per la discussione.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Certamente la proposta di discutere ora il progetto di legge non potrebbe avere un appoggio più autorevole di quello dato dall'onor. ministro dal tesoro, e più ingegnoso di quello che successivamente hanno dato gli onor. De Cupis e Mariotti Giovanni (*Ilarrità*). Ma l'onor. Mariotti mi consenta di dire che in quanto all'altro progetto, io ho avuto piena fede nel ministro del tesoro, il quale, proponendolo, diceva: « Io non posso avere la responsabilità di condurre avanti un'amministrazione vastissima, se non mi si consente il rinnovamento della macchina amministrativa, affinchè risponda ai suoi fini ».

Ma in quanto a quest'altro, lo vedete, si tratta di modificazioni di leggi organiche; è un progetto presentato al Senato il giorno 7 luglio; la relazione porta la data dell'11: oggi è

il 12. e non l'ho potuta leggere altro che questa mattina; e quello che è successo a me credo sia successo a tutti, anche ai più diligenti.

Ora, in Senato si manifesta un dissenso; e per parte mia scongiuro l'onor. ministro del tesoro di fare un piccolo sacrificio, nel desiderio di concordia che è in Senato prevalente ad ogni altro.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. I signori senatori Finali e Casana propongono la sospensione della discussione di questo disegno di legge...

FINALI. Non la sospensione assoluta, ma il rinvio alla ripresa dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Allora si propone il semplice rinvio della discussione di questo disegno di legge alla ripresa dei lavori del Senato....

CAVASOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Giunti a quest'ora io preferirei non ci fosse bisogno di fare una votazione di rinvio di un progetto di legge.

È inutile il dissimularlo: non è questione di sapere quello che abbia fatto l'Ufficio centrale, quello che abbia pensato l'onor. Vaccelli, nè di interpretare il pensiero degli assenti. Abbiamo tutti coscienza della gravità dei problemi organici racchiusi in questo progetto. Essi toccano l'ordinamento della Cassa depositi e prestiti, la gestione delle Casse di risparmio, il credito comunale ecc.

Io aggiungo la mia debole voce alle autorevoli dei colleghi che mi hanno preceduto, e prego il ministro del tesoro che ci dispensi da questa votazione, e consenta che questo disegno di legge sia iscritto all'ordine del giorno alla ripresa dei lavori del Senato, cioè a novembre. (*Approvazioni vivissime*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il disegno di legge appartiene ai miei predecessori, ma ho ragione di amarlo pur io, anche perchè vi ho introdotto alcune aggiunte; e per il mio amore che mi fa desiderare di non indebolirlo con qualche contrasto, e per la ripugnanza che provo ad assumermi la responsabilità di sottoporre in quest'ora alle deliberazioni del Senato contro il voto di autorevoli senatori un progetto, che è riconosciuto così grave ed im-

portante; non posso che rimettermi alla volontà del Senato, e consentire che la discussione sia rinviata a novembre.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, anche il ministro del tesoro consente nel rinvio a novembre della discussione di questo disegno di legge; quindi, senza che io metta ai voti la proposta fatta dagli onorevoli senatori Finali, Casana e Cavasola, s'intenderà rinviata a novembre la discussione di questo disegno di legge.

**Approvazione del disegno di legge: « Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato » (N. 367).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge.

(*V. Stampato N. 367*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Gli operai dipendenti dallo Stato che abbiano stabilità e continuità di carriera, disciplinata da apposite leggi e regolamenti, che conferisca diritto a pensione o ad indennità, anche se a carico di speciali casse di pensioni e di previdenza, possono cedere, fino a che siano in attività di servizio, una quota parte non superiore al quinto dei loro emolumenti, calcolati secondo le norme di cui all'articolo seguente e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

Sono esclusi dalla suddetta facoltà gli operai che, alla data della cessione, non abbiano prestatato servizio interrotto alla dipendenza dello Stato, almeno per un periodo di quattro anni, calcolando per anno intero quello in cui si stipula l'atto.



La cessione può aver luogo soltanto a favore degli Istituti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335; e nell'articolo 10 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Il predetto articolo 3 resta modificato nel senso che dalle Società ordinarie di eredito a favore delle quali è ammessa la cessione degli stipendi e delle mercedi, sono escluse quelle costituite in nome collettivo o in accomandita semplice.

Le disposizioni di questa legge si applicano anche al personale stabile, benchè a paga giornaliera, dipendente dalle ferrovie dello Stato.  
(Approvato).

## Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente sarà presa, a base del quinto cedibile, la media raggiunta nel triennio precedente all'anno in cui si stipula la cessione, dagli emolumenti, calcolati al netto, di ciascun operaio cedente, e la quota ceduta resterà invariata durante tutto il corso della cessione, anche se gli emolumenti per qualsiasi causa, durante il corso stesso, siano inferiori o superiori a detta media.

(Approvato).

## Art. 3.

Sono applicabili alle cessioni considerate nella presente legge le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 e 14, nella prima parte dell'articolo 15 e nell'articolo 16 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Per pensione od indennità sulla quale, a norma dell'articolo 6 predetto, e nel caso ivi indicato, la cessione degli stipendi, degli assegni e delle mercedi, estenderà i suoi effetti, non deve intendersi soltanto quella conseguita in base al testo unico delle leggi sulle pensioni civili o militari 21 febbraio 1895, n. 70, e pagata dallo Stato, ma anche qualsiasi pensione, indennità o assegno equivalente che venga liquidato a favore degli impiegati od operai per effetto ed in conseguenza della loro cessazione dal servizio attivo, in forza di leggi e di regolamenti speciali, nonchè qualsiasi pensione, indennità od assegno equivalente che venga ad essi liquidato da istituti di previdenza ai quali d'ufficio fossero stati iscritti per disposizione delle

leggi e dei regolamenti organici, concernenti la loro assunzione in servizio e la loro carriera.

(Approvato).

## Art. 4.

Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sono abrogate per quanto si riferiscono agli operai indicati nell'articolo 1 della presente legge.

Le cessioni consentite da quest'ultima, come quelle di cui al Titolo II della legge 30 giugno 1908 predetta, non possono avere altra garanzia che quella dello Stato, rispettivamente stabilita con l'articolo seguente e con l'art. 8 della citata legge 30 giugno 1908.

Qualunque altra garanzia od assicurazione, sotto qualsiasi forma concepita, è nulla sia rispetto alle parti contraenti, sia nei rapporti con lo Stato il quale non risponde dei provvedimenti adottati in merito alle cessioni di stipendio o di mercedi che soltanto verso l'impiegato cedente o verso l'Istituto cessionario.

(Approvato).

## Art. 5.

Coi contributi fissati dagli articoli 6 e 7 è costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nell'art. 1 da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in conformità della presente legge e per le quali sia stata rilasciata dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione di nulla osta nei modi, con le cautele e con le limitazioni da determinarsi nel regolamento.

Per conto di detto fondo di garanzia, il tesoro avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso con relativo abbuono degli interessi in più percepiti dal cessionario.

(Approvato).

## Art. 6.

Gli operai indicati nell'art. 1 che cedono parte delle loro mercedi, devono rilasciare sulla mercede del primo mese nel quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2.50 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa,

e tale somma sarà dal tesoro versata al fondo di garanzia di cui al precedente art. 5.

Potranno però i cedenti effettuare in cinque rate uguali mensili il rilascio del 2.50 per cento di cui sopra.

(Approvato).

#### Art. 7.

Tutti gli operai di cui nell'art. 1 rilasciano ogni mese sulla loro mercede centesimi 25.

La somma complessivamente ritenuta a ciascun operaio in conformità del presente articolo, sarà restituita al medesimo senza interessi a sua domanda, all'atto della cessazione del servizio, purchè l'operaio stesso non abbia durante la permanenza in servizio, contratta alcuna cessione ai sensi della presente legge.

Il medesimo diritto al rimborso potrà essere esercitato dagli eredi dell'operaio.

L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 6 e 7 saranno mensilmente versate nella Cassa depositi e prestiti la quale ne curerà la gestione, tenendo aperto un conto corrente con il tesoro che farà i prelevamenti occorrenti:

a) per far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

b) per rimborsi agli operai o ai loro eredi da effettuarsi ai termini dell'art. 7.

Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite con i relativi interessi composti a cura dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinati ad aumentare il fondo di garanzia.

(Approvato).

#### Art. 9.

Il conto corrente di cui al precedente articolo dovrà essere separato e distinto da quello riguardante il fondo per gli impiegati di cui all'art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, come separata e distinta dovrà essere la gestione del fondo per gli impiegati.

Potrà tuttavia, trascorso almeno un anno dal-

l'attuazione della presente legge, procedersi alla fusione dei due fondi di garanzia ed alla conseguente unificazione dei conti correnti, mediante decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima dell'attuazione della legge stessa.

Può però estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima dell'attuazione della presente legge; mediante la restituzione della somma capitale dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e ciò non ostante qualunque patto in contrario.

(Approvato).

#### Art. 11.

Per provvedere al disimpegno dei servizi affidati alla Direzione generale del tesoro dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche, nonché dalla presente legge, al ruolo organico del Ministero del tesoro sono aggiunti i posti indicati nell'annessa tabella a decorrere dal 1° luglio 1910.

La relativa spesa da anticiparsi dall'erario mediante corrispondente aumento sullo stanziamento del capitolo: « Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale », dello stato di previsione della spesa pel Ministero del tesoro, sarà ad esso rimborsata di anno in anno dai fondi di garanzia istituiti con gli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 5 della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 12.

Il rimborso della somma suddetta graverà per due terzi sul fondo di garanzia di cui all'art. 8 della citata legge 30 giugno 1908, e per un terzo su quello di cui all'art. 5 della presente legge.

I relativi versamenti al bilancio dell'entrata

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-10 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

saranno eseguiti con applicazione al capitolo:  
« Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro ».

(Approvato).

Art. 13.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

Questa entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento, tranne che per l'applicazione delle ritenute di cui all'art. 7, che cominceranno ad effettuarsi sulle mercedi del mese successivo a quello

della pubblicazione della presente legge e salvo quanto è stabilito dall'art. 11.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, si provvederà alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione di questa legge per quanto riguarda gli operai addetti alle ferrovie dello Stato.

In tale regolamento sarà determinata la somma che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato preleverà sul fondo di garanzia per provvedere al disimpegno dei servizi accennati nell'art. 11 di questa legge, negli articoli 12 e 13 della legge 30 giugno 1908, n. 235, e nelle leggi 7 luglio 1907, n. 249 e 25 giugno 1909, n. 372.

(Approvato).

TABELLA.

G R A D O	Classe	Numero per classe	Stipendio		Ammontare della spesa
			individuale	complessivo	
<i>Carriera amministrativa.</i>					
Direttori capi divisione . . . . .	2 <sup>a</sup>	1	7,000	7,000	24,000
Capi sezione . . . . .	2 <sup>a</sup>	1	5,000	5,000	
Segretari . . . . .	2 <sup>a</sup>	1	3,000	3,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	2	2,500	5,000	
Id. . . . .	4 <sup>a</sup>	2	2,000	4,000	
		7			
<i>Carriera di ragioneria.</i>					
Ragionieri . . . . .	1 <sup>a</sup>	1	3,500	3,500	11,000
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	1	3,000	3,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	1	2,500	2,500	
Id. . . . .	4 <sup>a</sup>	1	2,000	2,000	
		4			
<i>Carriera d'ordine.</i>					
Archivista capo . . . . .	1 <sup>a</sup>	1	4,000	4,000	40,500
Archivisti . . . . .	1 <sup>a</sup>	3	3,500	10,500	
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	2	3,000	6,000	
Applicati . . . . .	1 <sup>a</sup>	5	2,500	12,500	
Id. . . . .	2 <sup>a</sup>	3	2,000	6,000	
Id. . . . .	3 <sup>a</sup>	1	1,500	1,500	
		15			

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Istituzione del R. Comitato talassografico italiano » (N. 374).**

PRESIDENTE. All'ordine del giorno è ora il disegno di legge: « Istituzione del Regio Comitato talassografico italiano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 374*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È istituito col 1° luglio 1910 il « Regio Comitato talassografico italiano », con funzioni esecutive per lo studio fisico-chimico e biologico dei mari italiani, prevalentemente in rapporto alla industria della navigazione e della pesca e per l'esplorazione dell'alta atmosfera nei riguardi della navigazione aerea.

Il Comitato è istituito in ente morale autonomo con sede presso l'Istituto idrografico della Regia marina in Genova e svolgerà le sue funzioni secondo il regolamento che sarà approvato con decreto reale sentito il parere del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Il Comitato, per conseguire i suoi fini e sostenere gli oneri corrispondenti, avrà a sua disposizione ed amministrerà i seguenti proventi:

1° contributo governativo di lire 60,000 annue;

2° contributi, fissi o temporanei, di altre pubbliche Amministrazioni, di enti scientifici e di privati.

Il Ministero della marina provvederà ai mezzi di trasporto per le crociere e campagne talassografiche, e all'Istituto idrografico della marina sarà affidata l'esecuzione delle ricerche in mare, secondo le norme fissate dal Comitato.

(Approvato).

Art. 3.

Fanno parte del Comitato: un senatore eletto dal Senato; un deputato, eletto dalla Camera dei deputati; e, nominati per decreto reale, due delegati della Società italiana per il progresso delle scienze, un delegato dei Sindacati fra le cooperative pescherecce e alcuni tecnici esperti chiamati nel proprio seno dal Comitato stesso.

Fanno parte di diritto: i presidenti delle Regie Accademie e Società scientifiche erette in enti morali che contribuiscono alle spese per le ricerche con almeno mille lire annue; il presidente del Regio Magistrato alle acque; il presidente della Regia Commissione geodetica italiana; i presidenti della Commissione consultiva della pesca e del Regio Comitato permanente della pesca; il direttore del Regio Ufficio centrale di meteorologia; il direttore del Regio Ufficio geologico ed il presidente del Regio Comitato geologico; il direttore del Regio Istituto idrografico della marina; il comandante della brigata specialisti del Genio; il direttore dell'Ufficio idrografico del Regio Magistrato alle acque, il presidente della Lega navale *pro tempore* ed il direttore della Regia Scuola superiore navale di Genova.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro della marina è presidente del Comitato.

Della presidenza fanno inoltre parte: un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere, eletti dal Consesso nel proprio seno, ogni quattro anni.

La Giunta esecutiva è costituita: dal direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina, presidente; da un membro scelto dalla Commissione e dal segretario.

(Approvato).

Art. 5.

Per far fronte al contributo governativo di cui al primo comma del precedente art. 2, è autorizzata la spesa di lire 60,000 annue da stanziarsi in uno speciale capitolo della parte ordinaria del bilancio della marina, in aggiunta alla somma complessiva di spese consolidate stabilita dalle leggi vigenti, a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-1911.

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

L'iscrizione della detta somma nello Stato di previsione della spesa della marina per l'esercizio 1910-911 sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali della città di Comiso, Vittoria, S. Croce Camerina e Biscari » (N. 168).**

PRESIDENTE. Verrebbero ora in discussione numerosi disegni di legge per concessioni di tombole. Ricordo al Senato che, con la legge votata qualche giorno fa, è stato disposto che sia sospesa l'autorizzazione alla concessione di lotterie e tombole nazionali, eccezion fatta per quelle che all'epoca dell'andata in vigore di quella legge, si fossero trovate davanti al Parlamento per l'approvazione.

Queste, che ora vengono in discussione dinanzi al Senato, erano sospese da parecchio tempo. Il Senato deve ora deliberare intorno ad esse.

Il primo disegno di legge porta per titolo: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.  
(V. Stampato N. 168).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. La relazione con la quale il Ministero accompagnava il disegno di legge sulle tombole già votato dal Parlamento al quale alludeva testè l'on. nostro Presidente, in qualche guisa faceva sentire la necessità di non approvare altre leggi di questa natura, le quali finiscono per riuscire irrisorie, poichè le nuove tombole andrebbero ad avere effetto chissà dopo quanti anni.

Per un riguardo fu detto: ammettiamo quelle che sono in corso. Ma questa riserva fu veramente più di forma che di sostanza, e pare

oggi opportuno che si cominci fin da ora a non approvare più alcuna concessione di tombole. Lasciamo che si svolgano tutte quelle già approvate, poi verrà il tempo di concederne delle nuove.

Sarebbe pertanto desiderabile che le concessioni di tombole sulle quali il Senato è chiamato ora a deliberare non fossero approvate.

Mi permetto adunque di proporre la reiezione, e occorrendo, di respingerle colla votazione a scrutinio segreto. Conviene chiudere il penoso periodo di siffatte leggi, destinate a non produrre altro effetto se non quello di creare singolari illusioni negli interessati, i quali ignorano che le lotterie, oggi approvate, non potranno iniziarsi che fra dieci o più anni.

Io perciò propongo al Senato di voler respingere tutte le leggi per concessioni di tombole, che ci stanno dinanzi.

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Intendo dire brevi parole sulla proposta di sospensiva fatta dall'on. Cadolini, alla quale mi oppongo, inquantochè queste leggi, che ora vengono in discussione davanti al Senato, sono state già votate dall'altro ramo del Parlamento, e da moltissimo tempo sono rimaste giacenti all'ordine del giorno, giacchè il Senato ha acconsentito che esse vi rimanessero, rimettendone la discussione a dopo che il ministro avesse fatto esplicite dichiarazioni al riguardo.

Le dichiarazioni del ministro delle finanze furono fatte col progetto di legge che è stato votato giorni sono.

Io avrei voluto ricordare all'on. ministro, ma per amor di brevità non lo feci, la raccomandazione di darci una statistica dei benefici che queste tombole avevano arrecato. Ma un fatto recente deve farle simpatizzare al Senato. Domenica scorsa il Presidente del Consiglio, recatosi a Ronciglione, ha potuto vedere le istituzioni che sono sorte a favore della pubblica beneficenza, con i risultati ottenuti da una tombola votata dal Parlamento.

Io non credo che, proprio di proposito, si voglia dire che gli enti che sollecitano questa beneficenza debbano vedersi respinte dal Senato le loro domande. Nè vi è alcuna ragione perchè ciò sia, dal momento che la questione di massima è stata dibattuta altre volte in Senato ed è stata esaurita. Le relazioni dicono se

i fini sono buoni o no, se i fini debbano essere incoraggiati o meno; il Senato può pronunciarsi dunque in favore, o contro, senza bisogno di ulteriori dilazioni.

Ricordiamoci che da queste leggi dipendono istituzioni di beneficenza che provvedono a grandissimi bisogni dell'assistenza pubblica. Io sono relatore di due di queste leggi: una a favore di una sezione speciale dell'ospedale dei tracomatosi, istituito nella provincia di Roma, e l'altra per l'istituzione di un ospedale speciale della Croce Rossa, e di questa associazione fa parte pure l'on. Cadolini, da adibirsi alla pratica del personale assistente.

Io quindi prego il Senato di voler votare questi disegni di legge.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Duolmi di dover ripetere che tutte queste tombole oggi sottoposte al voto del Senato non produrranno per ora alcun effetto, e che perciò tutti i benefici ai quali alludeva l'onor. Torlonia, si raccoglieranno in un avvenire molto lontano. È vero, come l'onor. Torlonia ha accennato, che io faccio parte con lui della Croce Rossa, tuttavia sono indifferentissimo che non sia approvato il disegno di legge di una tombola a vantaggio della nostra istituzione, che per molti anni non potrà trarne alcun profitto.

Io insisto quindi per la reiezione di tutti questi progetti di legge.

DI MARZO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI MARZO, *relatore*. La proposta di rigetto, or ora messa innanzi dal senatore Cadolini, contro questo e, a quanto pare, contro tutti i susseguenti disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, riguardanti le tombole di beneficenza, mi obbliga, e ne chiedo venia al Senato, a spendere una parola in favore di essi.

Non ignoro quale sia lo stato d'animo, e non da oggi, di molti fra' colleghi, presi come da una folata di prevenzione, da uno spirito di avversione contro coteste tombole, ormai minacciate di morte violenta quali contaminatrici del buon costume, quali peccatrici irrimediabili. È un dirizzone come un altro, una delle tante montature, cui le assemblee legislative non di rado soggiacciono, e che rendono abbastanza difficile, in un'ora come questa, com-

battere e disfare. Costretto alla improvvisazione, vogliate perciò essermi larghi di un po' di benevolenza.

Molti, e di più specie, sono gli avversarii delle tombole, provvisti di armi diverse, ma tutte, se colpissero, letali.

Il maggior numero è di coloro, i quali dicono: a che votarle oggi, se esse non potranno aver luogo se non di qui a dieci, a quindici, a vent'anni? È noto, in fatti, che una provvida legge del 1908 ne limitò il numero, per una emissione annua di cartelle di non oltre quattro milioni di lire, temendo che un più largo uso potesse costituire un eccitamento al vizio. A che votarle? Senza dire che il Parlamento ha sempre la facoltà di tornare su' suoi passi, - o che altro i promotori delle tombole chieggon oggi se non di prendere e di assicurare il loro turno nella graduatoria degli anni a venire? È forse illecito, è forse gravido di pericoli e di minacce cotesto loro desiderio?

Altri criticano il metodo di estrazione, che affermano costoso, eccessivamente utile agli appaltatori od assuntori di esse. Certo, il metodo è costoso, perchè occorrono non poche spese di stampa e di pubblicità, non pochi commessi, e, per tutti, non poche provvigioni. Nè le vincite, come premi, importano una piccola somma. Pure, detratte spese, provvigioni e vincite, l'utile netto non è, nel più de' casi, inferiore al quarto, poichè oscilla dal 25 al 30 per cento. Di un milione, a mo' d'esempio, 250 mila lire nette vanno pur sempre a beneficio di una istituzione di beneficenza, mediante la tombola. E vi par poco? Costa forse poca fatica e niente abilità l'organizzare, con felice successo, una tombola? Ma, si ode ripetere, le faccia il Governo... Misericordia, non ci mancherebbe altro! Solo a dirlo, ecco in vista un nuovo esercito d'impiegati avventizi, più numeroso degli eserciti di Serse e di Tamerlano, che il giorno dopo, confederatisi in lega, domanderebbero di essere « messi in ruolo » (è la parola tecnica!), in tutto parificati a tutti gli altri impiegati dello Stato. Statizzare le tombole? Sarebbe il colmo delle umane imprudenze!

Una terza schiera di oppositori è formata di coloro, i quali poca o nessuna fede hanno nella utilità delle tombole. Siamo, purtroppo, nel vasto campo della pubblica beneficenza, di cui, se è possibile discutere fino alla noia intorno al

modo e alla misura, riesce impossibile negare la grande importanza storica e sociale. In tutti i tempi, e sotto qualsiasi grado di civiltà, si è fatto ricorso ad essa. Ne' secoli andati le Opere pie erano o fondate od alimentate dalla munificenza di principi, dalla opulenza di famiglie magnatizie, dalle vistose rendite di monasteri, dalle oblazioni delle questue ecclesiastiche. Oggi, e non da oggi soltanto, tutte queste antiche fonti son presso che esaurite; ed è certo un gran bene civile che sia così. Le liste di dotazione de' principi sono limitate, i fedecommissi e i maiorascati aboliti, i monasteri soppressi, le questue vietate. Han supplito e suppliscono, coi proventi della pubblica contribuzione, Governi ed enti locali. Tra noi, in Italia, i bilanci dello Stato, delle province e dei comuni hanno annualmente iscritte somme non lievi, che insieme ammontano a circa 75 milioni, de' quali ben 45 per sola largizione de' comuni. Più oltre non è possibile andare, perchè a province ed a comuni le leggi limitano le spese facoltative. Rimane la beneficenza privata, di cui sempre l'Italia andò giustamente orgogliosa, e che oggi ancora, checchè mormorino i piagnoni, ossia, tutti coloro che scettici essi stessi, imprecano all'egotismo e alla misantropia dell'epoca nostra, oggi ancora dà frutti inesauribili ed abbondanti. In soli 25 anni, dal 1881 al 1905, il patrimonio delle Opere pie italiane si è accresciuto, per dotazioni e lasciti, di ben 415 milioni, sicchè ora quello ammonta, se ben ricordo, e credo ricordar bene, a più che due miliardi duecento novanta milioni di lire: in questo frattempo si sono fondate ben mille seicento istituzioni nuove, fra cui 140 ospedali. Ma non le attuali entrate della pubblica beneficenza bastano a tutto, poichè crescono a dismisura, in ogni angolo del paese, i bisogni della vita sociale! Ed ecco, da un po' in qua, private associazioni, le quali, sotto forma di innocenti ricreazioni e di leciti svaghi, mirano sempre più a diffondere la pratica di quella grande virtù teologale, che è stata, e sarà, finchè il mondo sarà mondo, la carità: private associazioni, cui spesso dobbiamo ormai quelle fiere, quelle *hermesse*, quelle recite, quei balli, quelle lotterie, che non certo si salvano dalle censure dei rigidi moralisti e dalle lamentele de' quacqueri più o meno dotati di ipersensibilità etica... « Carità mondana », essi bor-

bottano, credendo aver detto tutto con due parole, che, in realtà, non significano proprio nulla, e dimenticano che frutto della voluta mondanità sono pure quelle tante cucine economiche, que' tanti ospizi marini ed asili d'infanzia, de' quali, almeno, non so che essi stessi dicano male!

Sola « carità mondana »? Oh c'è di peggio, onorevoli colleghi, in quanto alle povere tombole, le vere orfane derelitte della moderna beneficenza! Non pochi nè poco illustri, i quali rappresentano l'ultima, ma non meno implacabile categoria di avversari, è costituita di quelli, che nelle tombole, voi sapete, scorgono nientemeno che il pernicioso mezzo di alimentare, in mezzo al popolo, il mal'abito del giuoco d'azzardo... Implacabili, poi che, per essi, due o tre tombole per anno sono in grado di diffondere il peggiore de' vizi, quello appunto del giuoco d'azzardo! Come ciò si possa dire in Italia, che gode del privilegio di annoverare, fra le sue istituzioni di Stato, il lotto pubblico, io non so spiegarmi. È il lotto, non le tombole, il gran colpevole! È il lotto con le otto sue ruote compartimentali, con le clamorose sue estrazioni settimanali, l'istigatore e l'incitatore al giuoco d'azzardo: quello, cioè, che rende i cittadini viziosi e quasi monomaniaci, appassionati studiosi di Rutilio Benincasa e di altri celebri cabalisti, antichi e moderni; che li fa correre dietro agli « assistiti » in cerca di numeri, ovvero essi stessi trarre numeri dai sogni, dagli avvenimenti del giorno, da' fatti di cronaca, ognora spingendoli alle più amare privazioni personali e familiari per barattare ne' banchi-lotto i sudati risparmi del più duro lavoro settimanale. Giunge il sospirato sabato, ma il preferito numero resta nell'urna. La delusione succede alla trepidanza, e con la delusione lo strazio e il dolore. Piange la moglie, piangono i figliuoli digiuni... Invano, perchè una estrazione - a sette giorni di distanza - tien dietro all'altra, e l'aspettazione, si sa, è più forte della morte! Questo, e non le tombole, il gran fomite della corruzione, perchè il lotto pubblico è esercitato dallo Stato e, soprattutto, perchè è ebdomadario; questa la vera scuola d'immoralità, che a dire soltanto dell'anno scorso, ossia del 1909, ha portato via dalle tasche di tanti illusi, di tanta povera gente ben 88 milioni di lire, come l'altro ieri



ha qui ricordato il ministro del tesoro: una somma, pare impossibile, superiore a quella della imposta fondiaria! Non è serio, mi si perdoni, tollerare in pace il lotto ed inveire contro tombole, per esempio, a beneficio di ospedali, come importa il disegno di legge per la mia Avellino, o di asili infantili, di ricoveri per i vecchi, di orfanotrofi, di ambulatori oftalmici, del Sotto-Comitato regionale della Croce Rossa; le quali tombole, dopo tutto, non altro chieggono agli operai se non che la domenica, invece di andare a cioncare nelle bettole e nelle osterie, spendano una liretta, non senza la speranza d'una vincita, nella compera di una cartella. Imprevidenza anche questa, voi dite? Ebbene, sarà sempre la minore delle imprevidenze umane, perchè congiunta con un sentimento, per quanto vago, di pietà! Ho forse io torto?

Per ogni verso è quindi inesplicabile la raffica di contrarietà e di malevolenza, che oggi qui spira, ingiustificabile il grido di allarme contro le tombole di beneficenza.

Queste, ho inteso pur susurrare, obbediscono a scopi elettorali, ad allettamenti di facile popolarità locale. E sia! Io, per esempio, non oso biasimare cotesti scopi nè maledire cotesti allettamenti, se per conseguire gli uni e gli altri si serve alla carità.

Ma come è perchè mai un tal numero, a preferenza, di ospedali civili? Ne' disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, essi ammontano a 17! Quale meraviglia, egregi colleghi? Prevalgono gli ospedali, perchè nella movimentata vita moderna il bisogno dell'assistenza ospedaliera si rende sempre più urgente e necessario. Ci siamo bensì impossessati delle forze brute della natura, e queste abbiamo disciplinate, macchinizzando il lavoro, così da compiere addirittura opere grandiose; ma spesso coteste forze, in tutta la loro terribilità originaria, sia vulcanica, sia folgorale, si ribellano alla nostra volontà, e lo scoppio di caldaie e di motori a vapore od a gaz, e il fulminare di correnti elettriche sono cause, pur troppo, di vittime e d'infortuni sempre più numerosi e deplorabili. Nè basta. I popoli non sono più, come una volta, stazionari. Non mai come ora gli uomini han sentito imperativo il bisogno di correre per il mondo, guadagnando tempo e spazio, col solo intento di meglio fecondare le proprie ini-

ziative. Nessun ostacolo al più rapido movimento, alle più celeri comunicazioni. Ed ecco, con coraggio pari all'ardire, lunghissime gallerie attraversare intere catene di monti, grandi ponti ed alti viadotti cavalcare fiumi e burroni. Migliaia di persone tutti i giorni vanno su e giù, e, pigiate in treni della velocità di 50, fin di 100 chilometri per ora, ovvero in grandissimi piroscafi non mai visti, divorare così gli spazi terrestri come le distese de' mari, sempre più ansiosi di far presto, di giungere e di ripartir presto quasi in cerca del destino. E non basta ancora. Le forze naturali inanimate vengono, un giorno più dell'altro, largamente applicate in servizio della locomozione, della industria e del commercio, nelle innumerevoli loro pratiche manifestazioni, di cui mi piace ricordare solo una, quella delle miniere. Or tutto ciò non è senza rischi, certamente, nè senza pericoli; non è senza il tragico frequente avvicinarsi di morti e di feriti. Di qui la invocazione, sempre più diffusa e insistente, di nuovi e ben dotati ospedali, non lungi da' maggiori centri delle attività e del lavoro umano. Basterebbe il desiderio ognora crescente d'una estesa, pronta e sagace assistenza ospedaliera, per dar carattere umanitario all'epoca presente. Ben vengano dunque, sia pure a mezzo delle tombole, cotesti ospedali, che secondo i disegni di legge, che abbiamo dinanzi, saranno disseminati dalle Alpi alla Sicilia! E faccia Iddio che il loro numero cresca per ogni regione della penisola...

Onorevoli senatori! Questa Assemblea, in cui è così larga ed alta rappresentanza del senno nazionale, oggi, che qui siamo per dare termine ai nostri lavori, non può, non deve non sentire la dolce voce della pietà. Ascoltiamola e seguiamola, con animo sereno, nella sicura fiducia, che dando voto favorevole a così modesti ed onesti disegni di legge, il Senato del Regno avrà compiuta un'opera buona! (*Approvazioni vivissime*).

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Sarò brevissimo. Dopo quanto ha detto il collega Di Marzo mi limiterò ad aggiungere: vi sono sì o no degli uomini che soffrono, e che hanno bisogno della assistenza ospedaliera? È certo. Abbiamo noi i mezzi per soddisfare al disimpegno di questo servizio umanitario? Pos-

siamo ritenere superflua qualunque cosa escogitata a questo scopo? Ognuno dirà di no. E allora ricorrere ad un mezzo qualsiasi, il quale ci faccia ottenere delle oblazioni volontarie, per raggiungere quel fine, è una cosa alla quale non si deve rinunciare.

Tutte quelle considerazioni, che si sarebbero potute fare intorno a questi progetti di legge, furono oggetto della discussione, che ebbe luogo in occasione della legge l'altro giorno votata dal Senato, la quale dice, nel suo articolo unico: « Per il periodo di dieci anni dalla data della presentazione della presente legge, è sospesa ogni autorizzazione alla concessione di lotterie e tombole nazionali, fatta eccezione soltanto di quelle, che alla predetta data sono in corso di esame avanti al Parlamento, e per le quali le proposte di iniziativa parlamentare furono già presentate ».

Dunque, se questo progetto rientra nelle eccezioni, il Senato può, se lo crede, respingerlo, ma, stando a quello, che ha già votato l'altro giorno, non può, che essere conseguente a se stesso ed approvarlo.

Questa è la mia conclusione, alla quale, voglio sperare, che anche il ministro delle finanze, conseguente a quanto ebbe a dire, voglia far plauso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce Camerina e Biscari, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica di lire 900,000.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il ricavato netto della tombola, in proporzione degli abitanti, andrà ad esclusivo vantaggio degli istituendi ospedali di quelle città.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile "Umberto I" in Siracusa » (N. 169).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile "Umberto I" in Siracusa.

Ne do lettura:

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa e diritto erariale, una tombola telegrafica nazionale di lire 800,000 all'Amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I » in Siracusa, eretto in corpo morale, con statuto organico approvato con Regio decreto 12 febbraio 1871.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) » (Numero 173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) ».

Ne do lettura.

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa ed imposta ed in special modo da imposte di bollo e registro, una tombola telegrafica a favore

degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) per la somma di lire 1,800,000 da ripartirsi in ragione di popolazione.

La tombola telegrafica sarà regolata da un piano che dovrà essere approvato dal Ministero delle finanze.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico la legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino » (N. 180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale ad Avellino ».

Ne do lettura.

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da ogni tassa, una tombola nazionale di lire un milione e duecentomila (1,200,000) per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Tombola a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia » (N. 185).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia ».

Ne do lettura.

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere con esenzione di tasse all'Amministrazione dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia una tombola telegrafica di lire 250 mila.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Tombola telegrafica a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione "tracomatosi", » (N. 186).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione "tracomatosi" ».

Ne do lettura.

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla Opera pia ospedale oftalmico per i poveri della provincia di Roma, con esonero da ogni tassa, una tombola telegrafica di lire 300 mila.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Tombola telegrafica nazionale a favore del Sotto-comitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana » (N. 259).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore del Sotto-comitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana ».

Ne do lettura.

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa e imposta, una tombola telegrafica nazionale di lire un milione (L. 1,000,000) a favore del Sotto-Comitato re-

gionale di Roma della Croce Rossa italiana per erigere un ospedale-scuola con ambulatorio in detta città.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: «Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno» (N. 208).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno».

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge.

(Vedi Stampato N. 208).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Livigno è dichiarato fuori della linea doganale.

La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

È concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.

In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potrà portare variazioni alla quantità e qualità degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, però, che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà delimitato il territorio extradoganale e saranno stabilite le norme e le cautele cui è subordinato il godimento della concessione.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

Tabella dei prodotti che dal comune di Livigno si potranno introdurre nel territorio doganale in esenzione dei dazi di confine.

Qualità dei prodotti	Unità	Quantità	Dazio unitario	Dazio complessivo
Buoi . . . . .	Numero	7	38	266
Tori . . . . .	»	8	18	144
Vacche . . . . .	»	180	10	1,800
Giovenchi e torelli . . . . .	»	160	8	1,280
Vitelli . . . . .	»	343	8	2,744
Cavalli. . . . .	»	20	di altezza superiore a m 1.38 n. 10	250
			altri . . . . . » 10	400
Capre e pecore . . . . .	»	150	3	450
Maiali . . . . .	»	35	di peso fino a 20 chilogr. n. 30 . . .	90
			di peso superiore a 20 chilogr. n. 5	50
Lana in panno greggio . . . . .	Quintali	7	140	980
Pelli crude . . . . .	»	4	Esenti	»
Formaggio. . . . .	»	206	a pasta dura quintali 103 . . . . .	1,030
			a pasta molle quintali 103. . . . .	1,545
Burro fresco . . . . .	»	55	15	825
Cacciagione d'ogni specie . . . . .	»	3	15	45
Rape . . . . .	»	5	Esenti	»
Carne fresca . . . . .	»	8	12	96
Carne secca. . . . .	»	7	25	175
Ossa e stracci . . . . .	»	15	Esenti	»
Rottami di rame e bronzo . . . . .	»	15	4	60
Totale . . . . .			L.	12,230

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino »  
(N. 376).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Il prezzo di vendita di ciascun francobollo e di ciascuna cartolina, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 751, sarà aumentato di centesimi 5, fatta eccezione per i francobolli da centesimi 2, il cui prezzo sarà aumentato di soli centesimi 3. L'aumento di prezzo andrà a beneficio dei Comitati esecutivi delle feste, mentre l'importo nominale sarà riscosso dall'Amministrazione delle poste, a cui carico starà soltanto la spesa consueta di fabbricazione.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Costruzione di linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 » (N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a provvedere con i fondi assegnati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111, e entro l'esercizio 1910-11, alla costruzione delle linee ed alla esecuzione dei lavori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

## ALLEGATO A.

Numero	L I N E E	Lunghezza in km.	Spesa prevista
<i>Linee da costruirsi su palificazioni telegrafiche.</i>			
1	Genova-Milano (bronzo 3 mm.) . . . . .	173	88,000
2	Milano-Como (id.) . . . . .	47	24,000
3	Asti-Torino (id.) . . . . .	56	30,000
4	Chiavenna-Colico (id.) . . . . .	27	13,500
5	Tortona-Voghera (id.) . . . . .	17	8,500
6	Modena-Bologna (id.) . . . . .	39	19,500
7	Imola-Bologna (id.) . . . . .	36	18,000
8	Parma-Pontremoli (id.) . . . . .	78	40,000
9	Rimini-S. Marino (id.) . . . . .	24	20,500
10	Pisa-Livorno N. 1 (id.) . . . . .	21	10,500
11	Pisa-Livorno N. 2 (id.) . . . . .	21	10,500
12	Venezia-Udine (id.) . . . . .	126	63,000
13	Roma-Napoli (id.) . . . . .	257	131,000
14	Napoli-Benevento (id.) . . . . .	61	30,500
15	Catania-Messina (bronzo 4 mm.) . . . . .	100	90,000
16	Napoli-Caserta (bronzo 3 mm.) . . . . .	38	19,000
			(a) 616,500
<i>Linee da costruirsi su palificazioni proprie.</i>			
1	Chieti-Castellammare Adriatico (bronzo 2 mm.) . . . . .	20	12,000
2	Chieti-Pescara (id.) . . . . .	17	4,500
3	Novara-Milano (bronzo 3 mm.) . . . . .	50	30,000
4	Genova-Savona (id.) . . . . .	43	17,000
5	Acquisto apparecchi, impianti e sistemazione uffici e spese imprevidite. Esperimenti di telefonia multipla e telegrafia e telefonia simultanea . . . . .	—	60,000
			(b) 123,500

(a) Somma da amministrarsi dalla Direzione generale dei telegrafi che provvede ai relativi lavori.

(b) Somma da amministrarsi dalla Direzione generale dei telefoni che provvede ai relativi lavori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la mutualità scolastica » (N. 369).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la mutualità scolastica ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 369).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le Società di mutuo soccorso fra gli alunni ed ex-alunni delle scuole elementari pubbliche e private che abbiano fra i loro scopi quello di assicurare ai soci una pensione di vecchiaia a mezzo della Cassa nazionale di previdenza, possono conseguire il riconoscimento dello Stato, purchè lo statuto di esse sia conforme alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'atr. 4.

Il riconoscimento conferisce alle Società la personalità giuridica e i privilegi indicati nell'art. 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Esso è dato con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

(Approvato).

Art. 2.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai è autorizzata ad accettare, in uno speciale ruolo con i contributi vincolati alla accumulazione mu-

tua, la iscrizione dei soci delle Società scolastiche di mutuo soccorso riconosciute ai sensi della presente legge dalla età di 6 anni fino alla età di 12 anni.

Raggiunti i 12 anni di età, gli iscritti al ruolo della mutualità scolastica che abbiano i requisiti richiesti sono trasferiti nei ruoli operai della Cassa nazionale; quelli che non abbiano i requisiti richiesti sono trasferiti alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa medesima.

La Cassa nazionale di previdenza assegnerà agli iscritti nel ruolo della mutualità scolastica, che avranno versato un contributo annuo non inferiore a tre lire, una quota annua di concorso nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

(Approvato).

Art. 3.

Alle Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche contemplate nell'art. 1, riconosciute ai sensi della presente legge, le quali inscrivano i propri soci alla Cassa nazionale di previdenza nel ruolo della mutualità scolastica, lo Stato concede, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento, un contributo annuo non superiore a 50 centesimi per ogni socio iscritto che abbia versato alla Cassa un contributo annuo di almeno tre lire.

A tal fine sarà annualmente iscritta, in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una somma non superiore a lire cinquantamila.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge, entro tre mesi dalla entrata in vigore di essa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione di crediti del tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti » (N. 341).**

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 341).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Le provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno sono ammesse a corrispondere le somme dovute al tesoro, per contributi nelle spese di opere stradali, liquidati e non soddisfatti al 31 dicembre 1909, mediante pagamento di cinquanta uguali annualità, senza interesse a cominciare dal 1910.

Uguale durata di ammortamento è ammessa, pure senza interesse, per le singole quote di contributo nelle spese stradali risultanti a carico delle provincie suddette, a partire dal 1° gennaio 1910, con decorrenza, per l'ammortamento stesso, dall'anno successivo a quello in cui le quote siano notificate.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 542, che ammette il pagamento in venti annualità, senza interesse, delle singole quote dei contributi a carico degli enti interessati nelle spese portuali contemplate dalla legge stessa, è estesa, a favore delle provincie di Chieti e di Salerno, al pagamento delle quote di contributo da soddisfarsi per tutte le spese di opere portuali contemplate dalle leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 3.

A garanzia delle annualità di ammortamento indicate negli articoli precedenti, le provincie dovranno rilasciare altrettante delegazioni sulla

sovrimposta, con l'applicabilità, pel versamento della sovrimposta vincolata a favore del tesoro, delle disposizioni contenute nel titolo V della legge - testo unico - 29 luglio 1902, n. 281, e in genere di tutte le norme riguardanti la riscossione delle imposte dirette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione » (Numero 350).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 350).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CADOLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *dell'Ufficio centrale*. Nel primo articolo di questo disegno di legge si parla della nomina di una Commissione Reale per studiare i progetti di irrigazione.

Io desidererei sapere dall'onorevole ministro se questa Commissione vuolsi comporre, come furono tante altre, di deputati e di senatori, cioè di uomini politici, direttori generali, ecc. In questo caso è lecito esprimere il voto che, a studiare progetti di tale natura, il Governo chiami persone veramente competenti, come ne abbiamo parecchie in Italia. Per esempio gli ingegneri del canale Cavour, insieme con gli ingegneri delle miniere, ed anche veri agricoltori; scegliendo però quelli, che non desiderano l'irrigazione, ma che questa veggono funzionare. Le opere di irrigazione sono di diverse specie. Ci sono i canali di derivazione, ci sono i pozzi artesiani, ci sono i grandi serbatoi come in Spagna e in Algeria, vi sono le gallerie filtranti, ecc. E per determinare quali fra queste convengano nei singoli casi, occorrono veramente uomini i quali siansi approfonditi in siffatti studi.

Debbo poi osservare che con un fondo di 100,000 lire si potrà fare assai poco. Riesce

veramente una cosa dolorosa, il veder portato dinanzi al Parlamento un disegno di legge avente uno scopo importantissimo, facendo nella legge stessa una previsione di spese tanto inferiore al vastissimo scopo.

Per giustificare questa osservazione basta citare l'esempio del canale Emiliano.

Il progetto di quella grande opera, che poi fu giudicata, per la ragione della spesa, una vera utopia finanziaria, costò circa 95,000 lire. Questo esempio basta a dare un'idea delle spese che occorrono per compiere gli studi e disegni di opere di tale natura.

Bisogna persuadersi che la via dev'essere tracciata sopra criteri più larghi, e le proposte fondate sulla realtà dei bisogni. Allorchè si decretano opere e studi, ma non si autorizzano insieme le spese occorrenti per poterle eseguire, le leggi diventano irrisorie. Esse destano negli interessati vive speranze, che poi si dileguano nell'oblio.

La legge del 1886 non produsse alcun frutto, perchè fondata, non già sugli stanziamenti necessari, bensì sulla vana ipotesi che le opere fossero eseguite da consorzi, che non si poterono mai costituire; dappoichè la istituzione del consorzio, secondo gli intendimenti dei funzionari compilatori delle leggi, altro non è che un mezzo per avvalorare e far approvare i vasti disegni, non già per ottenere l'esecuzione delle opere, come procurai di dimostrare in un mio modestissimo scritto.

I consorzi non si costituiscono quasi mai ed è agevole dimostrarlo cogli esempi.

La legge delle bonifiche è in vigore da dieci anni, ma delle cento opere di bonificazione decretate, classificandole in prima categoria, ben poche, e soltanto alcune delle più piccole, furono eseguite.

Nelle sue relazioni pubblicate negli scorsi anni, il Ministero stesso lamenta che fallì per intero la speranza di ottenere l'esecuzione delle opere di bonificazione per mezzo dei consorzi. Anche per i prosciugamenti nell'agro romano i consorzi rimangono inoperosi.

Il criterio fondamentale, che deve essere guida nella scelta del personale chiamato a risolvere questioni concernenti l'irrigazione, sta in ciò, che, se un ingegnere, al quale si affida lo studio di un canale o di altra opera, non sa mettere in rapporto l'esercizio dell'opera stessa

coi bisogni e le possibilità della irrigazione nel territorio da bagnarsi; si finisce per fare un disegno che rimane lettera morta.

Anche per le Puglie furono preparati alcuni progetti di grandi serbatoi, i quali giacciono dimenticati negli archivi del Ministero, forse perchè, sebbene compilati da ingegneri delle miniere seguendo le migliori regole; quelle grandi opere non furono convenientemente messe in rapporto con le distanze, e con le condizioni planimetriche e altimetriche, nè con la vastità dei terreni da irrigare. Si possono irrigare anche i terreni in pendio - ne abbiamo esempi ai piedi delle Alpi - non già nei terreni ondulati, perchè le spese di sistemazione di questi per renderli irrigui, son tanto gravi che i proprietari non possono avere la convenienza di intraprenderle.

Aggiungo finalmente che, dove non esista una completa rete di strade, la quale renda agevoli e poco costose l'esportazione delle derrate e l'importazione dei concimi e di quanto altro può occorrere per trasformare l'agricoltura; i proprietari non possono avere il tornaconto di intraprendere la importante opera fecondatrice.

Dunque, mentre si fanno gli studi per l'irrigazione, bisogna por mano con energia alla costruzione delle strade dove mancano.

Ho creduto di esporre queste considerazioni perchè la legge, così come è proposta, promette assai poco.

E quanto alla Commissione Reale, giova ripeterlo, dovrebbe essere composta di funzionari tecnici stipendiati, che si debbano esclusivamente dedicare allo studio della irrigazione, escludendo i funzionari amministrativi, come i direttori generali, i quali, reclusi nei rispettivi uffici, hanno la mente assorbita dalle gravi cure concernenti gli importanti dicasteri loro affidati, e non hanno tempo di studiare oggetti estranei a tali cure, come pare sia avvenuto nella Commissione di vigilanza sul bonificazione dell'Agro romano.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Tutte le volte che si tratta di irrigazione e di agricoltura meridionale, mi sento chiamato a parlare quasi per fatto personale.

Sono lieto che il Governo abbia presentato

questo disegno di legge, a riguardo del quale non avrei che a riferirmi a quanto ha detto il senatore Cadolini, con la sua alta competenza, se il progetto mirasse a qualche provvedimento concreto. Ma, evidentemente, ciò è escluso da tutto il testo della legge e dalle sue disposizioni finali. Si tratta per ora, non di progettare, non di applicare un sistema od un altro, tecnico o amministrativo, ma semplicemente di indagare se e dove sia possibile introdurre la irrigazione nelle provincie meridionali. Per ora niente altro che questo. Tanto vero che i mezzi sono limitatissimi: 100 mila lire, che appena appena possono bastare per uno studio preliminare.

Io spero che il Senato non abbia alcuna difficoltà ad approvare questo disegno di legge, che mira a cercare, se sia possibile di accrescere, colla irrigazione, i mezzi spontanei che la natura ha dati alla fertilità meridionale.

E, posto che parlo dell'agricoltura meridionale, io mi permetto di pregare il ministro di agricoltura di far studiare in pari tempo, non da questa Commissione, ma dalle persone tecniche che crederà di scegliere, se e quali tra le piante foraggere che possono crescere e prosperare all'asciutto, siano adattabili alle provincie meridionali.

Perchè forse dell'acqua ne troveremo poca e in punti abbastanza lontani rispetto alla convenienza del condurla; ma la introduzione di piante foraggere che crescono e vegetano all'asciutto, pot ebbe essere una maniera di risolvere il problema dell'agricoltura nell'Italia meridionale. (*Approvazioni*).

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Una semplice dichiarazione. Se noi avessimo, nel nostro Ministero di agricoltura, come in quello francese, un servizio idraulico: una vera direzione generale, la quale attendesse con continuità allo studio del problema dell'utilizzazione delle acque noi potremmo fin d'ora contare molti di quei progetti, che è necessario avere sottomano per arrivare alle opere concrete, come le raccomanda il senatore Cadolini.

Noi invece ci troviamo a questo, che è diffusa nel Paese una certa cenoscenza di casi e luo-

ghi in cui può essere convenientemente attuata l'irrigazione: ed abbiamo anche studi pregevolissimi, sorti per iniziativa di privati, che pure vanno diffondendosi nelle pubblicazioni; e vi sono anche progetti concreti qua e là. Vi è un fervore di desiderio nel Paese affinché questi studi di irrigazione siano condotti più innanzi.

Io, venuto a questo posto, d'accordo col Presidente del Consiglio e col mio collega dei lavori pubblici, mi sono domandato se avremmo potuto senz'altro improvvisare un'organizzazione al pari della francese nel Ministero di agricoltura; o meglio fare un passo per volta, provvedere intanto ad una specie di inventario dello stato delle cose, ricordandomi anche dello stesso nostro Ministero. E qui dico la verità, non credo di aver portato, col mio collega dei lavori pubblici, nessuna idea nuova, perchè non si tratta che di ripetere la iniziativa che nel 1885 prese, l'allora ministro di agricoltura, industria e commercio, onorevole Grimaldi, il quale con un disegno di legge molto semplice pose questo concetto innanzi al Parlamento. E con le 100 mila lire di allora (perchè non si trattava che di uno stanziamento di 100 mila lire, ed eravamo in tempi in cui l'agricoltura era meno avanzata, e si avevano meno iniziative di oggi su cui contare) con quelle 100 mila lire si diede opera a molti progetti di massima che furono anche illustrati dal senatore Cadolini quando ebbe incarico dalla Società degli agricoltori italiani di esaminare questo problema.

Io mi propongo di raccogliere questi studi e quelli dei privati: vedremo su quali di questi studi possiamo contare, e stia sicuro il senatore Cadolini che quando l'altro ramo del Parlamento chiese (e il Governo accettò a questa idea) che invece di una semplice Commissione, nominata per decreto ministeriale, si fosse invece venuti ad istituire una Commissione per decreto Reale, con ciò non si intese punto di voler costituire una Commissione per la quale si scomodassero senatori e deputati soltanto, ben sapendosi che nei due rami del Parlamento vi sono idraulici insigni. E' altresì alla gente pratica — oltre ai parlamentari — che si deve ricorrere, ed è ciò che l'onor. Cadolini ha voluto rammentarmi. Sarà particolarmente la gente che ha operato in im-

prese di irrigazione, quella gente che anche oggi vede e sente e conosce le difficoltà grandissime che si incontrano in queste opere, che noi vorremo chiamare nella Commissione reale, affinché essa abbia quella autorità e quel valore che l'altro ramo del Parlamento hanno voluto conferirle.

Sarà una Commissione Reale, intesa nel senso nel quale ci ha dato esempio il Parlamento inglese, pur quando si tratta di materia tecnica: Commissione che abbia funzioni di inchiesta, per stabilire quali sieno le opere possibili di irrigazione in Italia, sulla scorta degli studi fatti. E per arrivare a questo l'esempio inglese appunto ci aiuta e ci suffraga. Basterebbe citare l'ultima Commissione Reale inglese per il rimboschimento, che non fu fatta per aver solo riguardo all'opera che potessero dare lords e deputati; ma col criterio di scegliere uomini di scienza e di pratica (meglio che essi fossero dati pure dai rappresentanti del Paese)...

LUZZATTI, *presidente del Consiglio; ministro dell'interno*. Se ci avessero messo i Senatori e i Deputati competenti, non sarebbe stato niente di male.

RAINERI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*... e non esclusivamente deputati e senatori. Con ciò arriveremo rapidamente ad avere il materiale di studio che, riportato al Parlamento, potrà dare luogo ad ulteriori provvedimenti, e condurrà ad avere quella maggiore larghezza di mezzi che permetta di dare seguito ad opere concrete. Terrò insieme moltissimo conto delle raccomandazioni del sen. Cavasola per quanto riguarda gli studi sulle foraggere. (*Approvazioni*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Soltanto perchè si è parlato dall'onor. ministro di ciò che è stato fatto in altri Parlamenti, e della raccomandazione della Camera dei deputati, io mi permetto di ricordare che il Senato, in seguito a mia proposta, quando si discusse e si approvò il progetto di legge per la Basilicata, votò un ordine del giorno col quale si faceva esplicito invito al ministro dei lavori pubblici del tempo, di commettere espressamente agli uffici tecnici che avrebbero dovuto studiare la sistemazione dei bacini montani, e la difesa dei fiumi, di includere negli studi l'esame e le proposte per

le derivazioni possibili da qualunque dei corsi di acqua studiati, allo scopo di irrigazione e di predisporre nei progetti le opere di presa. Fu proprio una raccomandazione di massima, per gli studi da compiere, in occasione della sistemazione di ogni bacino; e non dubito che il ministro dei lavori pubblici attuale, e il ministro dell'agricoltura terranno presente quella raccomandazione del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

#### Art. 1.

Con decreto del ministero dell'agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dei lavori pubblici, sarà nominata una Commissione Reale per gli studi e proposte relative ad opere d'irrigazione dei terreni, dando la precedenza agli studi ed alle proposte riguardanti le provincie pugliesi.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per sopperire alle spese di qualsiasi natura inerenti al compito della Commissione, è autorizzata la spesa di lire 100,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, dell'esercizio finanziario 1909-10.

Il fondo disponibile alla chiusura del conto consuntivo sarà trasportato nei residui passivi sino ad esaurimento.

(Approvato).

#### Art. 3.

Non più tardi del 30 giugno 1911 sarà presentata al Parlamento una prima relazione sul lavoro compiuto dalla Commissione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Saluto al Presidente.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

BORGATTA. In questo momento, in cui il Senato sta per sospendere i suoi lavori, credo di rendermi interprete del pensiero di tutti i senatori, mandando all'illustre nostro Presidente che con tanta equanimità e saggezza ha diretto i nostri lavori, un riverente ed affettuoso saluto, e l'augurio di buone vacanze. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Completo il saluto, inviandolo anche all'illustre Presidente del Consiglio ed ai membri del Governo, che hanno assistito con tanto zelo alle nostre discussioni. (*Approvazioni vivissime ed applausi prolungati*).

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano senatori e ministri*). Ringrazio di gran cuore i colleghi della conferma che mi danno della loro benevolenza e della deferenza che mi hanno continuata, la quale mi ha valso a reggermi su questo seggio, che sempre mi dà a trepidare, sentendomi inferiore (*denegazioni unanimità*) a quanto si richiede per degnamente occuparlo. Ringrazio tutti i colleghi della Presidenza dell'aiuto prestatomi; e mi unisco alle parole del senatore Astengo nel rivolgere il saluto al Governo e principalmente al chiarissimo Presidente del Consiglio dei ministri. Contraccambio a tutti augurii di buone vacanze (*Approvazioni vivissime ed applausi prolungati*).

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego l'on. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario. Fa l'appello nominale.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in scuole Regie dell'Istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Istituzione del R. Comitato talassografico italiano:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Tombole telegrafiche a favore degli ospedali di Comiso, Vittoria, Santa Croce, Camerina, Biscari, Siracusa, Recanati, Gualdo, Macerata, Caldarola, Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Montemarciano, Corinaldo, Senigallia,

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1910

Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara, Fossombrone, Avellino e Terranova di Sicilia:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	51
Contrari . . . . .	33

Il Senato approva.

Tombale telegrafiche a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma, per l'istituzione della sezione « tracomatosi », e del Sotto-Comitato nazionale di Roma della Croce Rossa italiana:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	55
Contrari . . . . .	29

Il Senato approva.

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	17

Il Senato approva.

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per la manutenzione scolastica:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Sistemazione di crediti del Tesoro verso le provincie di Campobasso e di Chieti:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione:

Senatori votanti . . . . .	84
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.45).

#### Comunicazioni della Segreteria.

Hanno preso parte alla prima votazione i Senatori:

Annaratone, Arcoleo, Arrivabene, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bava-Beccaris, Beneventano, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Casana, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Cerruti, Ciamician, Colonna Fabrizio.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cupis, De Marinis, De Riseis, De Seta Enrico, De Seta Francesco, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Dini, Di Scalea, Di Terranova, Doria Pamphili, D'Ovidio Francesco, Durante.

Engel.

Fabrizi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fracassi, Franchetti.

Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lucchini Giovanni, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malvano, Manassei, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martelli, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Melodia, Morin, Mortara.

Orsini Baroni.

Paganini, Pasolini, Paternò, Pedotti, Pirelli, Polacco, Ponza.

Rattazzi.

Salvarezza, Sani, Schupfer, Serena, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Hanno preso parte alla seconda votazione, i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Bacelli, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Beneventano, Biscaretti, Bodio, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Casana, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Ciamician, Colonna Fabrizio.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cesare Raffaele, De Cupis, De Marinis, De Riseis, De Seta Enrico, De Seta Francesco, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Dini, Di Scalea, Di Terranova, Doria-Pamphili, D' Ovidio Francesco.

Engel.

Fabrizi, Fortunato, Fracassi, Franchetti.

Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malvano, Manassei, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martelli, Martinez, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Melodia, Morin.

Orsini Baroni.

Paganini, Pedotti, Pirelli, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Rattazzi, Ruffo.

Serena, Sismondo, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia.

Licenziato per la stampa il 22 luglio 1910 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.